

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2515

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

col **Ministro della sanità**

(BINDI)

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica .....	» 10
Disegno di legge .....	» 12
Testo dell'Accordo .....	» 13

ONOREVOLI SENATORI. - I. - La Repubblica di Slovenia ha deciso il 25 giugno 1991 di dare concreta attuazione al referendum del dicembre 1990, nel quale la maggioranza della popolazione si era pronunciata per la «dissociazione» dalla Federazione jugoslava.

A seguito della proclamazione di indipendenza, Lubiana, seguendo la procedura stabilita dalla Comunità economica europea, ha presentato il 16 dicembre 1991 domanda ufficiale di riconoscimento della propria personalità giuridica internazionale; il 15 gennaio 1992 i Dodici riconoscevano la sovranità slovena.

A margine del Consiglio affari generali del 5 aprile 1993, sono stati firmati tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia l'Accordo di cooperazione economica e commerciale, il Protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e l'Accordo sui trasporti. L'entrata in vigore il 1° settembre 1993 di queste tre intese, insieme con la firma dell'Accordo CECA, ha fatto sì che la Slovenia sia stata la prima Repubblica ex-jugoslava legata alla Comunità da un regime convenzionale. In particolare, l'Accordo di cooperazione economica e commerciale CEE-Slovenia riflette quasi integralmente il contenuto dell'Accordo CEE-Iugoslavia del 1980, anche sul piano del regime commerciale preferenziale da applicare alla Slovenia.

A seguito dell'entrata in vigore dei citati Accordi, il Governo sloveno ha chiesto che venissero avviati dei contatti preliminari in vista della negoziazione di un Accordo di associazione fra l'Unione europea e la Repubblica di Slovenia. Dopo una complessa e delicata fase negoziale avviata dalla Commissione europea sulla base di un mandato negoziale approvato nel marzo 1995, il 10

giugno 1996, a Lussemburgo, è intervenuta la firma dell'Accordo di associazione.

L'Accordo di associazione - disciplinato dall'articolo 238 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dall'articolo 8 dell'atto unico europeo, ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 909 - costituisce l'elemento essenziale della strategia di pre-adesione in cui la Slovenia è ormai coinvolta. Infatti questo Accordo consente la creazione di un saldo vincolo a carattere politico-economico ponendo le premesse per l'ulteriore integrazione nell'Unione europea del Paese associato.

Per quanto riguarda le disposizioni commerciali - di competenza esclusiva della Comunità - esse sono state raccolte in un accordo «interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali», approvato con decisione del Consiglio e della Commissione in data 25 novembre 1996.

## II. - *Il significato dell'Accordo di associazione*

Con l'entrata in vigore di questo Accordo verrà creato un quadro globale di riferimento, nel cui ambito l'interazione di elementi a carattere politico, economico, commerciale, finanziario e culturale orienteranno lo sviluppo delle relazioni con la Slovenia in termini particolarmente privilegiati, favorendone la progressiva integrazione nella Comunità. Sul piano generale, lo sviluppo del dialogo politico, l'estensione e la diversificazione della cooperazione commerciale, economico-finanziaria e culturale e la graduale armonizzazione delle legislazioni e degli *standard* tecnici su quelli comunitari contribuiranno ulteriormente al processo di

riforma politica ed economica tuttora in corso.

In particolare, la reciproca apertura dei mercati - attraverso l'istituzione, entro un periodo massimo sei anni, di un'area di libero scambio nella quale potranno circolare senza discriminazioni di sorta i prodotti agricoli ed industriali e verranno poste le basi per la libera circolazione di persone, capitali e servizi - comporterà, tra l'altro, l'estensione dei benefici del Mercato unico alla Slovenia, favorendo non solo il confronto concorrenziale tra i rispettivi operatori economici, ma anche la condivisione di interessi e problemi e la creazione di proficue sinergie.

### III. - *Portata dell'Accordo*

Il rapporto di associazione - governato da un apposito apparato istituzionale - si fonda sui seguenti elementi: creazione di un foro istituzionale per il dialogo politico; libera circolazione delle merci, attraverso la creazione di un'area di libero scambio; libera circolazione di persone, capitali e servizi; armonizzazione delle legislazioni; estensione e diversificazione della cooperazione economica, culturale e finanziaria.

### IV. - *Adesione all'Unione europea*

La Slovenia ha presentato il 10 giugno 1996 la richiesta di adesione alla Comunità europea, che è diventata, nel contempo, membro del dialogo strutturato portato avanti dall'Unione europea e dai Paesi dell'Europa centrale e orientale nel quadro della strategia di pre-adesione di questi Paesi all'Unione europea. In questa prospettiva, il programma di assistenza PHARE, previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, attuato dalla Commissione europea, prevede di dedicare oltre 100 milioni di ECU, tra il 1996 e il 1999, alla cooperazione con la Slovenia, concentrandosi sulla preparazione del Paese all'adesione.

## PREAMBOLO

Il Preambolo, simile a quelli degli altri accordi europei, contiene l'esplicito riferimento all'obiettivo del Paese *partner* di divenire membro dell'Unione europea; riconosce alla Slovenia l'instaurazione di un nuovo ordine politico basato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e delle minoranze. In esso viene fatto chiaro riferimento all'istituzionalizzazione di un regolare dialogo politico e all'importanza attribuita agli Accordi di Osimo, nonchè alla futura attuazione di un complesso di relazioni strutturate nell'ambito della strategia di preparazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale all'adesione.

TITOLO I. - PRINCIPI GENERALI (*articoli 2 e 3*). - Viene riaffermata l'importanza attribuita al rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dell'economia di mercato che costituiscono il fondamento dell'Associazione. Questa disposizione è sancita, nelle disposizioni finali, da una clausola (*articolo 123*) che consente di prendere misure appropriate che possono giungere fino alla sospensione dell'Accordo.

I principi generali fanno riferimento ad un periodo massimo dei sei anni diviso in due fasi che, in linea di massima, durano rispettivamente quattro e due anni.

TITOLO II. - DIALOGO POLITICO (*articoli 4-7*). - Obiettivo principale del dialogo politico - che avrà luogo nell'ambito del consiglio di associazione - è l'integrazione della Slovenia nella comunità delle nazioni democratiche e nell'Europa comunitaria. Il dialogo politico che viene così istituzionalizzato dovrà facilitare il riavvicinamento tra le Parti, accrescere la convergenza delle rispettive posizioni sui problemi internazionali, promuovere la sicurezza e la stabilità in Europa, nonchè aiutare il processo di riforme politiche ed economiche del Paese.

TITOLO III. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (articoli 8-37). - La Comunità e la Slovenia stabiliranno progressivamente, durante un periodo transitorio di sei anni al massimo, una zona di libero scambio fondata su obblighi reciproci ed equilibrati, in conformità alle disposizioni dell'Accordo, del GATT 1994 e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Come per i Paesi dell'Europa centro-orientale, il libero scambio sarà realizzato in modo asimmetrico, con un progresso più rapido della Comunità rispetto alla Slovenia.

Le disposizioni settoriali possono essere così riassunte:

prodotti industriali (articoli 9-18). L'Unione conferma lo smantellamento tariffario realizzato nell'ambito dell'Accordo di cooperazione. Per i prodotti non compresi in tale Accordo, è previsto lo smantellamento progressivo dei dazi per il 1° gennaio 2000. La Slovenia, invece, estenderà la riduzione progressiva dei dazi fino al 1° gennaio 2001. Le due Parti sopprimeranno qualsiasi restrizione quantitativa dall'entrata in vigore dell'Accordo;

scambi di prodotti tessili, prodotti CECA e prodotti agricoli trasformati. Essi formano oggetto di protocolli specifici;

prodotti agricoli e prodotti della pesca (articoli 19-24). Le due Parti si accordano reciprocamente concessioni specifiche di natura tariffaria che verranno attuate dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, accompagnate da una clausola di salvaguardia. Anche per tali prodotti verranno soppresse tutte le restrizioni quantitative dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti esamineranno, nell'ambito del consiglio di associazione, la possibilità di farsi vicendevolmente ulteriori concessioni nel settore agricolo, tenendo conto della sensibilità particolare di ciascun prodotto.

Tali disposizioni settoriali sono accompagnate da disposizioni comuni (articoli 25-37) abituali di carattere generale (clausola di *standstill*, divieto di discriminazione fiscale, deroghe per industrie nascenti o in

difficoltà, clausola di salvaguardia generale, clausola di penuria, monopoli di Stato).

TITOLO IV. - CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI (articoli 38-61). - In merito alla circolazione dei lavoratori (articoli 38-44), l'Accordo contiene - fatte salve le condizioni e le modalità applicabili negli Stati membri - disposizioni volte ad evitare discriminazioni basate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini di un Paese *partner* già legalmente occupati nell'altra Parte, nonchè nei confronti dei loro coniugi e figli. Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie al fine di coordinare i loro sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori legalmente occupati, nonchè per i loro familiari che risiedono legalmente. L'Accordo contiene misure per il miglioramento dell'accesso all'occupazione e in particolare l'accesso alla formazione professionale durante la seconda fase del periodo transitorio. Nella seconda fase del periodo transitorio, se le condizioni socio-economiche della Slovenia si adegueranno agli *standards* comunitari e se la situazione occupazionale della Comunità lo consentirà, il consiglio di associazione studierà i mezzi per migliorare ulteriormente la circolazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento (articoli 45-52) delle società e delle loro succursali e filiali, le Parti si concedono reciprocamente, dall'entrata in vigore dell'Accordo, il trattamento nazionale e lo statuto della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso. Le persone fisiche, invece, beneficeranno di questo trattamento solo alla fine del periodo transitorio, ad eccezione del personale impiegato rispettivamente da società comunitarie o slovene, nonchè da loro succursali e filiali. L'Accordo prevede anche varie eccezioni al principio generale del trattamento nazionale, che per la maggior parte sono di natura temporanea e termineranno al massimo alla fine del periodo transitorio. Le disposizioni anzidette non si applicano

ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

Per quanto riguarda il diritto all'acquisto di beni immobili in Slovenia, esso viene concesso dall'entrata in vigore dell'Accordo alle succursali delle società comunitarie per l'esercizio delle attività economiche connesse allo stabilimento, e alla fine della prima fase del periodo transitorio alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, nonché alle società comunitarie. È, inoltre, prevista una clausola di salvaguardia per le industrie.

Nei confronti delle prestazioni di servizi (*articoli 53-55*), l'Accordo segue un'impostazione analoga a quella adottata per gli accordi comunitari precedenti, tenendo tuttavia conto dei risultati dell'Uruguay Round e più particolarmente del GATS. In tale prospettiva l'Accordo prevede un'apertura progressiva per le prestazioni di servizi di società non stabilite sul territorio dell'altra Parte contraente. In materia di trasporti marittimi e aerei le disposizioni si ispirano a quelle contenute negli accordi europei precedentemente conclusi. Per quanto riguarda, invece, i trasporti terrestri, l'Accordo fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Accordo sui trasporti tra la CEE e la Slovenia firmato nel 1993, che resta in vigore, adeguato alle condizioni specifiche che si applicano al transito attraverso l'Austria, a seguito dell'adesione di tale Paese all'Unione europea.

Un capitolo dedicato alle disposizioni generali (*articoli 56-61*) richiama alcune norme di carattere generale circa l'applicazione di leggi e disposizioni in materia fiscale e di ordine pubblico.

**TITOLO V. - PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI (*articoli 62-72*).** - Le disposizioni relative ai pagamenti correnti e movimenti di capitale sono del tutto simili a quelle degli accordi europei esistenti; esse riguardano in particolare: l'autorizzazione di pagamenti in

monete convertibili sul conto corrente della bilancia dei pagamenti; la libera circolazione dei capitali per investimenti diretti e per transazioni commerciali, la loro liquidazione e il rimpatrio dei profitti, nonché l'impegno di non introdurre restrizioni di cambio sui movimenti di capitale tra i residenti dalla Comunità e della Slovenia.

Nell'ambito di questo titolo un rilievo importante riveste per gli interessi italiani l'Allegato XIII relativo allo scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Slovenia, sulle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, riguardanti le norme comunitarie in materia di circolazione di capitali. Con tale scambio di lettere - che ai sensi dell'articolo 126 costituiscono parte integrante dell'Accordo - la Slovenia si impegna:

«ad adottare, le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquisire proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di associazione»;

«a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarsi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo di associazione».

Anche le disposizioni relative alle norme di concorrenza e quelle riguardanti le imprese pubbliche ricalcano quelle dei precedenti accordi europei. Tali norme, tuttavia, contengono una clausola di salvaguardia nel caso di difficoltà della bilancia dei pagamenti.

Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, l'Accordo contiene un impegno della Slovenia a prendere misure idonee per raggiungere un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunità.

Le disposizioni relative all'accesso agli appalti pubblici, simili a quelle degli altri accordi europei, prevedono la possibilità da parte delle società slovene di accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità, in base alle norme comunitarie, nonchè la progressiva apertura degli appalti pubblici della Slovenia alle società comunitarie, che dovrà essere realizzata al più tardi alla fine del periodo transitorio. Le società comunitarie stabilite in Slovenia beneficeranno di tale apertura dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Una condizione fondamentale per l'integrazione progressiva della Slovenia nella Comunità è il ravvicinamento della sua legislazione alla normativa comunitaria. A tal fine la Comunità metterà a disposizione della Slovenia l'assistenza tecnica necessaria.

**TITOLO VI. - COOPERAZIONE ECONOMICA (articoli 73-94).** - Le disposizioni di questo titolo prevedono l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica, al fine di promuovere lo sviluppo della Slovenia e rafforzare gli esistenti legami economici con la Comunità europea. In tale quadro, andranno particolarmente sviluppati gli elementi atti a conferire carattere duraturo ai risultati conseguiti, attraverso un'adeguata valutazione delle implicazioni ambientali. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alle misure atte a promuovere la cooperazione tra la Slovenia e i Paesi dell'Europa centro-orientale, in vista di uno sviluppo integrato della regione.

La collaborazione tra gli operatori economici, l'avvicinamento agli *standard* normativi comunitari, la ristrutturazione settoriale, il potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento delle attività di pianificazione, lo scambio di informazioni e di esperti, l'organizzazione di seminari e programmi di formazione, il trasferimento di tecnologie e *know-how* costituiscono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali verrà sviluppata

la cooperazione tra la Comunità e la Slovenia.

Tale cooperazione - che verrà attuata secondo modalità specifiche, definite sulla base delle priorità settoriali e delle esigenze del tessuto socio-economico sloveno - interesserà i seguenti settori:

- articolo 74 - Cooperazione industriale;
- articolo 75 - Promozione e tutela degli investimenti;
- articolo 76 - Standardizzazione e valutazione della conformità;
- articolo 77 - Cooperazione scientifica e tecnologica;
- articolo 78 - Istruzione e formazione;
- articolo 79 - Agricoltura e settore agroindustriale;
- articolo 80 - Energia;
- articolo 81 - Cooperazione nel settore nucleare;
- articolo 82 - Ambiente e protezione contro le catastrofi naturali;
- articolo 83 - Trasporti;
- articolo 84 - Poste e telecomunicazioni;
- articolo 85 - Servizi bancari, servizi assicurativi ed altri servizi finanziari;
- articolo 86 - Politica monetaria;
- articolo 87 - Prevenzione del riciclaggio del denaro;
- articolo 88 - Sviluppo regionale;
- articolo 89 - Cooperazione nel settore sociale;
- articolo 90 - Turismo;
- articolo 91 - Piccole e medie imprese;
- articolo 92 - Informazione e comunicazione;
- articolo 93 - Tutela dei consumatori;
- articolo 94 - Dogane;
- articolo 95 - Cooperazione nel settore statistico;
- articolo 96 - Politica economica;
- articolo 97 - Lotta contro la droga.

**TITOLO VII. - PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE (articolo 98).** - In questo titolo è contenuto un impegno delle Parti a

cooperare strettamente nel settore della prevenzione delle attività illecite. Tale cooperazione riguarderà in particolare la lotta contro l'immigrazione clandestina, la corruzione, il traffico illecito di rifiuti industriali e prodotti contraffatti, il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il trasferimento illegale di autoveicoli, la criminalità organizzata nonché il furto e il commercio illegale di materiali radioattivi e nucleari. La cooperazione avverrà mediante consultazioni reciproche e uno stretto coordinamento tra le Parti comprendente una assistenza tecnica e amministrativa.

**TITOLO VIII. - COOPERAZIONE CULTURALE (articolo 99).** - La promozione della cooperazione culturale, anche attraverso l'eventuale estensione degli esistenti programmi comunitari e nazionali, costituisce l'obiettivo di questo titolo, che prevede lo sviluppo di attività quali: le traduzioni letterarie, la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio storico e culturale, la formazione degli addetti e l'incentivazione delle manifestazioni di carattere europeo.

Un particolare riferimento viene dato alla promozione dell'industria audiovisiva in Europa, nonché all'armonizzazione delle normative relative alla radiodiffusione internazionale.

**TITOLO IX. - COOPERAZIONE FINANZIARIA (articoli 100-106).** - L'insieme delle disposizioni di questo titolo disciplina l'assistenza finanziaria concessa dalla Comunità in favore della Slovenia, il cui obiettivo di fondo è l'attuazione delle finalità dell'Accordo. Detta assistenza prevede sia sovvenzioni che prestiti e mira ad una sostanziale accelerazione del processo di trasformazione economica in corso. La cooperazione finanziaria sarà imperniata sull'attività del programma PHARE e sui prestiti della Banca europea per gli investimenti e formerà oggetto di consultazioni tra le Parti.

In casi eccezionali e su richiesta della Slovenia, la Comunità potrà esaminare la possibilità di concedere aiuti finanziari macroeconomici, a complemento dell'esecuzione di programmi approvati dal Fondo monetario internazionale - sulla base di disposizioni analoghe a quelle degli altri accordi europei - e tenendo conto della capacità della Slovenia di assorbire e rimborsare tali prestiti. L'assistenza finanziaria comunitaria dovrà essere attuata in stretto coordinamento con le Istituzioni finanziarie internazionali, gli Stati membri, i Paesi terzi e con gli altri membri del Gruppo dei ventiquattro.

**TITOLO X. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI OSIMO IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA SLOVENIA E ITALIA (articoli 107-109).** - Nel quadro della promozione della cooperazione regionale, le Parti rivolgono particolare attenzione alle attività che rientrano nell'ambito degli Accordi di Osimo e alle iniziative di cooperazione economica tra l'Italia e la Slovenia. A tal fine, verrà tenuto conto dell'elenco dei progetti prescelti per l'assistenza finanziaria nel contesto della cooperazione.

La Comunità e la Slovenia concederanno libero accesso ai prodotti originari provenienti dalle zone franche di frontiera che potranno essere istituite in base agli Accordi di Osimo.

La Comunità e la Slovenia collaboreranno all'attuazione degli obiettivi contenuti negli Accordi di Osimo e in quelli di cooperazione economica tra l'Italia e la Slovenia.

**TITOLO XI. - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI (articoli 110-132).** - Questo titolo delinea, infine, il quadro istituzionale dell'Accordo e prevede alcune disposizioni a carattere generale concernenti, tra l'altro, l'applicazione del principio di non discriminazione, la durata (illimitata), le procedure per la denuncia, il coordinamento con le disposizioni dell'Accordo interinale:

È istituito il consiglio di associazione, il cui compito principale consiste nel controllo dell'attuazione dell'Accordo. Il consiglio è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti del Governo sloveno e si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso può adottare sia decisioni vincolanti per le Parti che mere raccomandazioni, e può essere chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il consiglio di associazione sarà assistito dal comitato di associazione, composto anch'esso da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti del Governo cecoslovacco.

Verrà inoltre istituito un comitato parlamentare di associazione con funzioni consultive, che potrà esprimere le sue opinioni sotto forma di raccomandazioni.

Sono compatibili con le disposizioni dell'Accordo i provvedimenti rivolti a tutelare gli interessi delle Parti in materia di ordine pubblico, di sicurezza e di difesa, di produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

Viene inoltre sancito il principio di non discriminazione sia per le misure applicate da parte slovena nei confronti degli Stati membri, dei loro cittadini e delle loro imprese, sia per quelle adottate da parte comunitaria verso i cittadini e le imprese slovene.

Ove una delle Parti ritenga che l'altra abbia violato una delle disposizioni dell'Ac-

cordo, può, in base a questo articolo, adottare le appropriate misure di salvaguardia. Salvo casi di particolare urgenza, la Parte deve sottoporre preventivamente la questione al consiglio di associazione, che si adopererà per la ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente alla controversia.

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate il completamento delle procedure di ratifica ed ha durata illimitata. Ciascuna delle Parti può denunciarlo, dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data della notifica.

L'Accordo di associazione in esame, come quelli analoghi già ratificati dal nostro Parlamento, non comporta per i singoli Stati contraenti obblighi immediatamente operativi, nè impegni di spesa a carico dei relativi bilanci o modifiche a leggi e regolamenti vigenti. Si tratta in sostanza di un'intesa avente lo scopo di creare un terreno atto a favorire una più estesa cooperazione tra settori di interesse reciproco tra le due Parti. Gli attori, pubblici e privati, dei settori d'interesse indicati nell'Accordo verranno coinvolti in tal senso.

Per quanto concerne, infine, il quadro istituzionale previsto dal Titolo XI, si rileva che alla copertura degli oneri previsti per l'eventuale partecipazione di Ministeri italiani al consiglio di associazione e dei rappresentanti degli stessi al comitato di associazione (*articoli 110-111-114*), sarà finanziata, come è consuetudine, con i normali stanziamenti di bilancio per i viaggi all'estero dei Ministri e dei loro rappresentanti.

## RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Slovenia comporta i sottoindicati oneri, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo relativo all'assistenza in materia doganale:

articolo 7, comma 4. Per la partecipazione alle indagini da svolgere sul territorio della Parte contraente, si prevede di inviare ogni anno in missione a Lubiana un funzionario italiano, con una permanenza di cinque giorni in detta città.

La relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 giorni)	L.	900.000
diaria giornaliera per funzionario \$ USA 101 al cambio di lire 1.650 = lire 167.000, cui si aggiungono lire 50.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 217.000 viene ridotto di lire 56.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 161.000 x 5 giorni)	»	805.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Lubiana (lire 1.100.000 + lire 55.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	1.155.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 7, comma 4)	L.	2.860.000
------------------------------------	----	-----------

Articoli 12 e 13 - Prevedono, rispettivamente, il rimborso delle spese di viaggio e di missione per un funzionario della Parte contraente, convocato a deporre in qualità di testimone o esperto, nonché l'indennità da corrispondere all'interprete e traduttore.

Nell'ipotesi di una missione annua, con una permanenza a Lubiana di quattro giorni, si avrà la seguente spesa:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 giorni)	L.	720.000
diaria giornaliera per funzionario \$ USA 101 al cambio di lire 1.650 = lire 167.000, cui si aggiungono lire 50.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 217.000 viene ridotto di lire 56.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 161.000 x 4 giorni)	»	644.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Lubiana (lire 1.100.000 + lire 55.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	1.155.000
---	---	-----------

*Spese di interpretariato:*

lire 400.000 al giorno per 1 interprete x 4 giorni	»	1.600.000
--	---	-----------

Totale onere (art. 12 e 13)	L.	4.119.000
-----------------------------	----	-----------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997 è di lire 6.979.000 annue. In cifra tonda lire 7.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché al numero dei partecipanti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 131 dell'Accordo stesso.

## Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO EUROPEO  
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE  
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO  
DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri",  
e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

che agiscono nel quadro dell'Unione europea,

da una parte,

e la REPUBBLICA DI SLOVENIA,

in appresso denominata "Slovenia",

dall'altra,

**RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;**

**RICONOSCENDO che la Comunità e la Slovenia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che favorisca la partecipazione della Slovenia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo di cooperazione e con il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria firmati il 5 aprile 1993 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, entrati in vigore il 1° settembre 1993, con l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Slovenia, firmato il 5 aprile 1993;**

**CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo sui trasporti firmato il 5 aprile 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia, entrato in vigore il 29 luglio 1993;**

**CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Slovenia;**

**CONSIDERANDO che le Parti si sono impegnate a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione;**

**RICONOSCENDO** che si è instaurato in Slovenia un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;

**RICONOSCENDO** che la Comunità è disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordine democratico e a sostenere la creazione in Slovenia di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato;

**CONSIDERANDO** il preciso impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni del processo CSCE contenuti, in particolare, nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nel documento di Helsinki del 1992, nel vertice di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;

**CONSAPEVOLI** dell'importanza del presente accordo europeo, in appresso denominato "l'accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

**PERSUASI** che la piena realizzazione dell'associazione non può essere disgiunta dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Slovenia, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;

**DESIDERANDO** istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

**RICONOSCENDO** l'importanza del contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla promozione della stabilità e dei rapporti di buon vicinato nella regione e confermando la loro ferma volontà di collaborare per il successo dell'iniziativa;

**TENENDO CONTO** dell'intenzione della Comunità di fornire alla Slovenia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale;

**TENENDO CONTO** altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali;

**CONSIDERANDO** l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, basato sui principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT 1994", modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "OMC";

**CONSIDERANDO** che la Comunità e la Slovenia si sono impegnate a rispettare i principi contenuti nella Carta europea per l'energia del 17 dicembre 1991 e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993;

**TENENDO PRESENTI** le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Slovenia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

**CONSIDERANDO** gli obiettivi degli accordi firmati a Osimo nel novembre 1975 fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori, e in particolare dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due paesi;

**PERSUASI** che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico in Slovenia;

**DESIDERANDO** instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

**CONSAPEVOLI** che l'obiettivo finale della Slovenia è entrare a far parte dell'Unione europea e del fatto che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuirà al conseguimento di tale obiettivo,

**TENENDO CONTO** della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di interesse comune,

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

## ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Slovenia;
- instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Slovenia che copra quasi interamente il commercio tra le Parti;
- sostenere gli sforzi della Slovenia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
- definire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Slovenia nell'Unione europea. A tal fine, la Slovenia dovrà adoperarsi per soddisfare i necessari presupposti.

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### ARTICOLO 3

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di sei anni diviso in due fasi successive, che in linea di massima durano rispettivamente quattro e due anni. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

## TITOLO II

### DIALOGO POLITICO

#### ARTICOLO 4

Si svilupperà e si intensificherà ulteriormente il dialogo politico con la Slovenia, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Slovenia, sosterrà i mutamenti politici ed economici in atto o già realizzati in quest'ultimo paese e contribuirà a istituire stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- la piena integrazione della Slovenia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento all'Unione europea;

- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per una delle Parti;
- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa.

#### ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

#### ARTICOLO 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
  - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Slovenia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

inserendo la Slovenia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

#### ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

### TITOLO III

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

#### ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

## CAPITOLO I

### PRODOTTI INDUSTRIALI

#### ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli articoli 16 e 17.
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

#### ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro il 1° gennaio 2000.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

#### ARTICOLO 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base
- il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 55% del dazio di base
- il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base

- il 1° gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base
  - il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base
  - il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base
  - il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 45% del dazio di base
  - il 1° gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 35% del dazio di base
  - il 1° gennaio 2000 ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base
  - il 1° gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **ARTICOLO 12**

**Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.**

#### **ARTICOLO 13**

**A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.**

#### **ARTICOLO 14**

**1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.**

**A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso.**

**2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.**

#### ARTICOLO 15

La Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Alle stesse condizioni, la Comunità si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo più breve i massimali tariffari di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

#### ARTICOLO 16

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

#### ARTICOLO 17

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

#### ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunità.

#### CAPITOLO II

#### AGRICOLTURA

#### ARTICOLO 19

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Slovenia.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

**ARTICOLO 20**

**Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.**

**ARTICOLO 21**

- 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente.**
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI.**
- 3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.**
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunità le concessioni elencate nell'allegato VII.**

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Slovenia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito GATT 1994 e dell'OMC, la Comunità e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

## ARTICOLO 22

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21 provochino gravi perturbazioni sui mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

### **CAPITOLO III**

#### **PESCA**

#### **ARTICOLO 23**

**Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Slovenia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.**

#### **ARTICOLO 24**

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22.**
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22.**

## CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

#### ARTICOLO 26

##### Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono aumentati quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII.

## ARTICOLO 27

### Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

**ARTICOLO 28****Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. In particolare, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di circolazione dei beni, contenute negli accordi di frontiera conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori.
2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Slovenia sanciti nel presente accordo.

**ARTICOLO 29****Misure tariffarie eccezionali**

La Slovenia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi al termine del periodo transitorio.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Slovenia informa il consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Slovenia fornisce al consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi con inizio non oltre due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

**ARTICOLO 30****Dumping**

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

**ARTICOLO 31****Clausole di salvaguardia generale**

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

## ARTICOLO 32

### Clausola di penuria

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

- una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente;

oppure

- una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

**ARTICOLO 33****Monopoli di Stato**

Gli Stati membri e la Slovenia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa alla fine del 1999 qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

**ARTICOLO 34****Procedure**

1. Nel caso in cui la Comunità o la Slovenia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, fornisce il più rapidamente possibile al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione specificata in detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure appropriate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

#### ARTICOLO 35

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

**ARTICOLO 36****Restrizioni autorizzate**

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

**ARTICOLO 37**

Il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

#### TITOLO IV

### CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

#### CAPITOLO I

### CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

#### ARTICOLO 38

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
  - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
  - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

**2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Slovenia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.**

#### **ARTICOLO 39**

**1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,**

- **tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;**
- **le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;**

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Slovenia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

#### ARTICOLO 40

1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 39.
2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

#### ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri.

**ARTICOLO 42**

**1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:**

- **si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori sloveni accordate dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;**
- **gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.**

**2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.**

**ARTICOLO 43**

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 3, o prima se così si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

#### **ARTICOLO 44**

**Al fine di agevolare la riorganizzazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Slovenia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Slovenia come previsto all'articolo 89.**

#### **CAPITOLO II**

#### **STABILIMENTO**

#### **ARTICOLO 45**

**1. Nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo,**

- i) un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società e cittadini comunitari di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato IX a), per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;**

- ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Slovenia, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.
2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Slovenia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio, rispetto alle società e ai cittadini della Slovenia.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono
- un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società slovene sul territorio comunitario di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
  - un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate slovene stabilite sul loro territorio, di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 3 si applica allo stabilimento e all'attività delle società e dei cittadini comunitari sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

5. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai settori o alle questioni elencati all'allegato IX b).

6. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato IX a) e l'inserimento di settori o questioni elencati nell'allegato IX b) nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere modificati con decisione del consiglio di associazione.

Una volta scaduto il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Slovenia e qualora se ne presenti la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati settori o questioni elencati nell'allegato IX a).

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

- a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i cittadini comunitari e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Slovenia.
- b) Le filiali di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono i cittadini e le società slovene, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

- c) **La Slovenia riconosce i diritti di cui alla lettera b) ai cittadini comunitari e alle filiali di società comunitarie entro la fine della prima fase del periodo transitorio.**

#### **ARTICOLO 46**

- 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.**
- 2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.**

#### **ARTICOLO 47**

**Ai fini del presente accordo,**

- a) per "società comunitaria" o "società slovena" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Slovenia.**

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Slovenia viene considerata una società comunitaria o slovena se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Slovenia.

- b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima.
- c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
- d) per "stabilimento" si intende
  - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

- ii) per quanto riguarda le società comunitarie o slovene, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Slovenia o nella Comunità.
- e) per "attività" si intendono quelle economiche.
- f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
- g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Slovenia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Slovenia.
- h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Slovenia stabiliti al di fuori della Comunità e della Slovenia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Slovenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Slovenia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Slovenia in base alle rispettive legislazioni.
- i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato IX c). Il consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

**ARTICOLO 48**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato IX c), ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

**ARTICOLO 49**

1. Le disposizioni degli articoli 45 e 48 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

**ARTICOLO 50**

1. Una società comunitaria o una società slovena stabilita, rispettivamente, sul territorio della Slovenia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Slovenia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Slovenia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Slovenia di cittadini sloveni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società slovena oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Slovenia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Slovenia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Slovenia.

**ARTICOLO 51**

**Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Slovenia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Slovenia e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.**

**ARTICOLO 52**

**Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, o per i settori compresi negli allegati (X a), durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:**

- **siano in corso di ristrutturazione;**
- **siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Slovenia;**
- **rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini sloveni in un determinato settore o in una determinata industria in Slovenia;**
- **o siano nuove industrie sul suo territorio.**

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a) allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e
- iii) si riferiscono unicamente allo stabilimento in Slovenia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Slovenia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini sloveni.

In caso di necessità il consiglio di associazione può eccezionalmente decidere su richiesta della Slovenia di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Slovenia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Slovenia consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Slovenia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Slovenia consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a), al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

### CAPITOLO III

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

##### ARTICOLO 53

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o sloveni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

**2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1 le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 50, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Slovenia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.**

**3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.**

#### ARTICOLO 54

**1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Slovenia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.**

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

#### ARTICOLO 55

Fatto salvo l'articolo 53, per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Slovenia si applicano le disposizioni seguenti:

- 1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo tra la Comunità economico europea e la Repubblica slovena nel settore dei trasporti, firmato il 5 aprile 1993. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla corretta applicazione del presente accordo, e sottolineano in particolare l'importanza della libertà per il traffico di transito su strada definita nell'accordo, fatte salve le condizioni che disciplinano il transito attraverso il territorio austriaco stabilite in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione Europea, e fatte salve la non discriminazione e l'armonizzazione della legislazione della Slovenia in materia di trasporti con quella della Comunità.
- 2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

- a) **La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.**
  
  - b) **Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.**
- 3) In applicazione dei principi del punto 2, le Parti:**
- a) **non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al e proveniente dal paese terzo interessato;**
  
  - b) **vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;**
  
  - c) **aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.**

- 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
- 5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo.
- 6) Durante il periodo transitorio, la Slovenia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
- 7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

#### CAPITOLO IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 56

1. **L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.**
2. **Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.**

#### ARTICOLO 57

1. **Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 56.**

2. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Slovenia a norma delle disposizioni del Capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Slovenia in materia di istruzione, di sanità e di servizi sociali e culturali è considerata per una durata del periodo transitorio di cui all'articolo 3, compatibile con le disposizioni del presente Titolo e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

#### ARTICOLO 58

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Slovenia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo.

#### ARTICOLO 59

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

**3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Slovenia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.**

#### **ARTICOLO 60**

**Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).**

#### **ARTICOLO 61**

**Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.**

**TITOLO V**

**PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI  
CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI**

**CAPITOLO I**

**PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE**

**ARTICOLO 62**

**Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purché la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le Parti liberalizzati a norma del presente accordo.**

**ARTICOLO 63**

**1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.**

In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che esercitano un'attività autonoma in Slovenia a norma del titolo IV, capitolo II.

Per quanto riguarda l'acquisizione di una quota superiore al 25% di azioni con diritto di voto di una società con capitale sociale nominale superiore a 5 milioni di ECU, emesse in base alla legge sulla trasformazione della proprietà delle imprese, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo è richiesta l'autorizzazione del governo sloveno. Tale restrizione viene abolita allo scadere di questo periodo.

2. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio.

Fatti salvi gli articoli 62 e 63, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunità e della Slovenia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Slovenia, la Comunità e la Slovenia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Slovenia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti ad essa connessi tra residenti della Comunità e della Slovenia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Slovenia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

#### ARTICOLO 64

1. Durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

## CAPITOLO II

### CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

#### ARTICOLO 65

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Slovenia:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Slovenia, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'attuazione di dette norme, per le pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 le Parti applicano sui rispettivi territori le rispettive normative, fatto salvo il paragrafo 6.
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia venga valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Slovenia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di quattro anni.
- b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata in base alle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o la Slovenia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia l'accordo OMC, possono essere adottate soltanto in base alle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Tale articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che sono oggetto del protocollo n. 2.

#### ARTICOLO 66

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Slovenia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

#### ARTICOLO 67

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90.

#### ARTICOLO 68

1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Dall'entrata in vigore dell'accordo la Slovenia tutela i diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale, ai fini di assicurare un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Slovenia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato X, paragrafo 1.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale dovessero verificarsi problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

#### ARTICOLO 69

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società slovene possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie, eccetto per i contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE non appena il Governo sloveno introdurrà l'adeguata normativa. La Comunità esamina periodicamente se la Slovenia ha effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, le società comunitarie, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Slovenia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società slovene.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Slovenia, a norma del capitolo II del titolo IV, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società slovene.

Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Slovenia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Slovenia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-61.

**CAPITOLO III****RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI****ARTICOLO 70**

**Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Slovenia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Slovenia a quella della Comunità. La Slovenia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.**

**ARTICOLO 71**

**1. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, diritto assicurativo, conti societari e imposizione delle imprese, servizi finanziari, regole di concorrenza, normativa in materia di commesse di appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e telecomunicazioni.**

**2. In particolare le parti considerano importante, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni compiere rapidi progressi in materia di mercato interno, concorrenza, tutela dei lavoratori, diritti dei consumatori e ambiente.**

## ARTICOLO 72

La Comunità fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

## TITOLO VI

### COOPERAZIONE ECONOMICA

## ARTICOLO 73

1. La Comunità e la Slovenia avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Slovenia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Slovenia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto pienamente, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.
4. Si deve rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Slovenia e i paesi dell'Europa centrale e orientale.

#### ARTICOLO 74

#### COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria slovena nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato nel rispetto dell'ambiente.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- ristrutturare determinati settori; in tale contesto, il consiglio di associazione esamina in particolare i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio.
- cercare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita.

3. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Slovenia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

#### ARTICOLO 75

#### PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Slovenia.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Slovenia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- se del caso la conclusione con gli Stati membri di accordi per evitare la doppia imposizione;
- l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimenti di capitale;
- un'ulteriore deregolamentazione;
- un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

## ARTICOLO 76

### Standardizzazione e valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano al fine di rendere la Slovenia pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformità.
2. A tale scopo, si cerca di:
  - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché delle procedure per la valutazione della conformità;
  - se del caso, negoziare accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
  - incoraggiare la partecipazione degli organismi sloveni interessati ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC);
3. La Comunità fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.

## ARTICOLO 77

### Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia

1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e laboratori);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico si basa su intese specifiche da negoziare e da concludere in base alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

## ARTICOLO 78

### Istruzione e formazione

1. Le Parti cooperano al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Slovenia, tenendo conto delle sue priorità. Si elaborano contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. Nel contesto dell'articolo 106, si prende in considerazione anche la partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le Parti determinano congiuntamente:

- sviluppo del sistema d'istruzione e di formazione in Slovenia;
  - formazione iniziale, formazione permanente e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri responsabili della gestione aziendale nei settori pubblico e privato e nell'amministrazione, particolarmente in settori prioritari da determinare;
  - cooperazione tra università o altri istituti d'istruzione superiore, cooperazione tra università, altri istituti d'istruzione superiore e imprese, e mobilità per gli insegnanti, i giovani scienziati, gli studenti e gli amministratori (TEMPUS);
  - promozione dell'insegnamento degli studi europei presso istituzioni adeguate;
  - promozione di iniziative volte a favorire il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi;
  - promozione di azioni di formazione per gli addetti alla formazione.
3. Nel settore della traduzione, ci si concentra sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme e della terminologia linguistiche della Comunità.

#### ARTICOLO 79

##### Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è modernizzare le tecniche di produzione dell'agricoltura e del settore agroindustriale, cercando in particolare di:

- sviluppare e modernizzare le imprese di trasformazione e i loro metodi di ammasso, di commercializzazione ecc.;
  - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
  - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
  - migliorare la produttività e la qualità mediante tecniche e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso delle tecniche antinquinamento connesse ai mezzi di produzione;
  - promuovere la complementarità nel settore agricolo;
  - promuovere la cooperazione tecnologica nell'agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Slovenia;
  - intensificare la cooperazione nei settori sanitario e fitosanitario ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.
2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

## ARTICOLO 80

### Energia

1. Le Parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
  - formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine;
  - liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità;
  - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche;
  - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;
  - gestione e formazione nel settore energetico;
  - sviluppo delle risorse energetiche;

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- energia nucleare;
- elettricità e gas, compresa eventualmente la possibilità di interconnessioni delle reti di erogazione;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;
- trasferimento di tecnologia e di know-how che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci;
- uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili.

#### ARTICOLO 81

##### Sicurezza nucleare

1. Scopo della cooperazione nel settore della sicurezza nucleare è garantire un elevato livello di sicurezza.

2. La cooperazione, nel contesto della situazione specifica della Slovenia, si concentra in particolare nei seguenti settori:

- sicurezza nucleare, compresi gli aspetti normativi e operativi, e gestione in caso di incidenti gravi;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari, comprese le misure contro il contrabbando di materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- scambio tempestivo di informazioni in caso di emergenze radiologiche;
- smantellamento degli impianti nucleari;
- responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo a norma all'articolo 77.

## ARTICOLO 82

### **Ambiente e protezione contro le catastrofi naturali**

- 1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione nel settore della lotta contro il degrado ambientale.**
  
- 2. La cooperazione è imperniata sui seguenti settori prioritari:**
  - **monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali;**
  
  - **lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria e acqua, compresa l'acqua potabile);**
  
  - **produzione e consumo di energia razionali, sostenibili e non inquinanti; sicurezza degli stabilimenti industriali, compresi gli impianti nucleari;**
  
  - **classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;**
  
  - **prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente dei corsi d'acqua transfrontalieri;**
  
  - **riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive) e attuazione della convenzione di Basilea;**
  
  - **impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;**

- tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità;
  - ripristino dell'equilibrio ecologico nelle campagne;
  - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
  - uso di strumenti economici e fiscali;
  - mutamenti climatici globali e loro prevenzione;
  - gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
  - convenzioni internazionali in materia di ambiente;
  - miglioramento delle norme ambientali per gli autoveicoli;
  - valutazione dell'impatto ambientale della concezione e della progettazione di infrastrutture nel settore del traffico e dei trasporti;
  - corretta valutazione dei costi e internizzazione dei costi esterni.
3. La cooperazione prende le seguenti forme:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; utilizzazione sicura delle biotecnologie che rispettano l'ambiente;

- programmi di formazione e tirocini;
- attività di ricerca comuni;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e internazionale;
- elaborazione di strategie, segnatamente per quanto riguarda i problemi globali e climatici;
- educazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi in questo settore;
- studi relativi all'impatto ambientale.

4. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e dell'ambiente contro le catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

A tal fine, la cooperazione comprende i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;
- notifica rapida e reciproca delle catastrofi e delle loro conseguenze;
- sistemi di salvataggio e di soccorso in caso di catastrofe;

- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità;
- educazione e formazione nel settore della protezione contro catastrofi naturali e imputabili all'uomo;
- esercitazioni di salvataggio e soccorso.

### ARTICOLO 83

#### Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Slovenia di:
  - ristrutturare e modernizzare i trasporti;
  - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
  - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;
  - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile.

**2. In particolare, la cooperazione comprende:**

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica, consulenze e scambi d'informazioni.

**3. I settori di cooperazione prioritari sono:**

- il trasporto stradale, compresi l'imposizione, gli aspetti sociali e quelli ambientali;
- il trasporto combinato strada-ferrovia;
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali in relazione ai grandi assi d'interesse comune e ai collegamenti transeuropei;
- armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;
- sostituzione delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;

- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni secondo le procedure già stabilite;
- elaborazione di politiche dei trasporti coerenti e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

#### ARTICOLO 84

##### Poste e telecomunicazioni

1. Le Parti intensificano e potenziano la cooperazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, e a tale scopo avviano le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- formazione e consulenze;
- trasferimenti di tecnologia;

- **attuazione di progetti comuni da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;**
  - **promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;**
  - **sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione, soprattutto quelli con applicazioni commerciali.**
- 2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:**
- **modernizzazione della rete di telecomunicazioni e dei servizi postali della Slovenia e loro integrazione nelle reti europee e mondiale;**
  - **cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;**
  - **integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e normativi delle telecomunicazioni;**
  - **gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture, strategia e pianificazione organizzative, principi di base delle commesse;**
  - **pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.**

## ARTICOLO 85

### Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Slovenia.

a) La cooperazione si concentra nei seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari, e assistenza tecnica per la creazione e il funzionamento di un organismo di supervisione sulle assicurazioni in Slovenia;
- traduzione della legislazione della Comunità e della Slovenia;
- compilazione di glossari di terminologia;
- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge.

b) A tale scopo, si forniscono l'assistenza tecnica e la formazione necessarie.

2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Slovenia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

a) Ci si concentra sui seguenti settori:

- assistenza tecnica alla Corte dei conti in Slovenia;
- creazione di unità interne di revisione contabile presso le pubbliche amministrazioni;
- scambi d'informazioni sui sistemi di revisione contabile;
- uniformazione dei documenti di revisione contabile;
- formazione e consulenze.

b) La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

**ARTICOLO 86****Politica monetaria**

Su richiesta delle autorità della Slovenia, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare questo paese ad introdurre la piena convertibilità del tallero e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo, dell'Istituto monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

**ARTICOLO 87****Prevenzione del riciclaggio del denaro**

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

## ARTICOLO 88

### Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure:

- scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale;
- assistenza alla Slovenia per l'elaborazione di tali politiche;
- azioni comuni delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di azioni coordinate per sviluppare le zone frontaliere tra la Comunità e la Slovenia, nonché le altre zone della Slovenia con forti disparità regionali;
- scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari e di esperti;

- assistenza tecnica;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, anche sotto forma di seminari.

## ARTICOLO 89

### Cooperazione nel settore sociale

1. Con riferimento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, le Parti sviluppano la mutua cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare:

- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, azioni di formazione.

2. In materia di occupazione, le Parti cercano principalmente di modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.

La cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime sloveno alle nuove esigenze economiche e sociali, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

#### ARTICOLO 90

##### Turismo

Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare al fine di:

- favorire gli scambi di turisti;
- intensificare gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.;
- organizzare azioni di formazione, scambi e seminari per favorire i trasferimenti di know-how;

- realizzare operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città ecc.;
- organizzare scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;
- sviluppare infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;
- introdurre in Slovenia un sistema di prenotazione informatizzato, sistemi di informazione e norme per la tutela dei turisti in quanto consumatori.

#### ARTICOLO 91

##### Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare il settore privato, le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunità e della Slovenia.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
  - introduzione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;

- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione dei quadri, contabilità, marketing, controllo di qualità ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
  - avvio di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., la rete europea di cooperazione e di collegamento tra le imprese (BC-NET), gli Eurosportelli, le conferenze, ecc.).
3. La cooperazione comprende:
- l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale, a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari, tecnologici e commerciali;
  - servizi di formazione e di consulenza.

## ARTICOLO 92

### Informazione e comunicazione

1. La Comunità e la Slovenia prendono le misure necessarie per promuovere scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Slovenia, nonché a fornire agli ambienti professionali in Slovenia dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.
2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche, nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.
3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti e altri esperti in materia di mass media.

## ARTICOLO 93

### Tutela dei consumatori

1. Le Parti collaborano al fine di rendere il sistema di tutela dei consumatori della Slovenia pienamente compatibile con quello della Comunità. Una corretta protezione dei consumatori è infatti un presupposto necessario per il buon funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- un'attiva politica di tutela dei consumatori, in linea con la normativa comunitaria e, se del caso, con gli orientamenti delle Nazioni Unite in materia;
- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Slovenia con quelle in vigore nella Comunità;
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello di qualità e garantire norme di sicurezza adeguate per i beni di consumo.

3. La cooperazione può comprendere:

- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- la formazione di esperti in materia di tutela dei consumatori presso il governo e le organizzazioni non governative;
- un aiuto per la creazione di organismi indipendenti al fine di informare meglio i consumatori attraverso attività specifiche;
- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle controversie e le consulenze, giuridiche o di altro tipo, ai consumatori; sarà prevista una cooperazione tra i centri sloveni e quelli esistenti nella Comunità;

- accesso alle banche dati della Comunità;
- sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori.

#### ARTICOLO 94

##### Dogane

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale sloveno a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
  - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
  - la creazione di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;
  - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Slovenia;
  - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- l'organizzazione di seminari e tirocini.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

## ARTICOLO 95

### Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia.

2. A tal fine, le Parti cooperano in particolare per:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale;

- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari);
  - fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento;
  - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
  - garantire il carattere riservato dei dati personali;
  - consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario.
3. La cooperazione avverrà segnatamente tramite:
- scambi di informazioni metodologiche;
  - l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente:
    - seminari e tirocini, nonché consulenze tecniche;

- azioni di formazione;
- indagini pilota;
- partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat);
- scambio di dati statistici.

## ARTICOLO 96

### Politica economica

1. La Comunità e la Slovenia agevolano le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la conoscenza dei meccanismi delle rispettive economie, nonché la definizione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la cooperazione prevede:
  - scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
  - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- mediante, in particolare, il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE) promozione di una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Slovenia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di garantire una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

## ARTICOLO 97

### Lotta contro la droga

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare l'offerta e il traffico illeciti di stupefacenti e di sostanze psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le misure politiche nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

## TITOLO VII

### PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

#### ARTICOLO 98

1. Le Parti, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, definiscono un contesto di cooperazione al fine di prevenire le attività illecite quali:

- immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro cittadinanza sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- le attività economiche illecite in particolare la corruzione;

- **transazioni illegali di merci varie compresi i rifiuti industriali e le contraffazioni;**
  - **traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;**
  - **trasferimento illecito di autoveicoli;**
  - **criminalità organizzata;**
  - **furto e commercio illeciti di materiali radioattivi e nucleari.**
- 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:**
- **l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;**
  - **la creazione di centri d'informazione;**
  - **una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;**
  - **la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;**
  - **la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.**

## TITOLO VIII

### COOPERAZIONE CULTURALE

#### ARTICOLO 99

1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Slovenia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti al settore culturale;
- organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo;

- divulgazione delle informazioni sulle maggiori manifestazioni culturali;

2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo sloveno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e le disposizioni della decisione n. 90/685/CEE del Consiglio che ha istituito il programma.

Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

## TITOLO IX

### COOPERAZIONE FINANZIARIA

#### ARTICOLO 100

**Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in base agli articoli 101, 102, e 104, fatto salvo l'articolo 103, la Slovenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, a norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.**

#### ARTICOLO 101

**Tale assistenza finanziaria è coperta:**

- **sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Slovenia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo;**

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Slovenia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

#### ARTICOLO 102

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il consiglio di associazione.

#### ARTICOLO 103

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta della Slovenia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea finalizzata a:

- sostenere, se necessario, l'adozione di misure finalizzate a garantire la una situazione sostenibile dei conti con l'estero della Slovenia e di mantenere la convertibilità della sua divisa nazionale;
- sostenere i programmi a medio termine per l'adeguamento strutturale dell'economia slovena, ivi compresa l'assistenza in materia di bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Slovenia di programmi di stabilizzazione della sua economia approvati dall'FMI e alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Slovenia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia in merito.

#### ARTICOLO 104

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità e del livello di sviluppo della Slovenia, tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento della sua economia, nonché della sua capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione fino all'introduzione di un'economia di mercato.

#### ARTICOLO 105

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

**ARTICOLO 106**

La Slovenia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XI. Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI, il consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovenia a queste attività. Il contributo finanziario della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Slovenia.

**TITOLO X****DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI OSIMO IN MATERIA  
DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA SLOVENIA E ITALIA****ARTICOLO 107**

Nell'attuare le misure volte a promuovere la cooperazione regionale, la Comunità e la Slovenia rivolgono particolare attenzione alle attività che rientrano nell'ambito degli accordi firmati a Osimo il 10 novembre 1975 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nonché alle iniziative che rientrano nel quadro generale della cooperazione economica tra Italia e Slovenia.

Le Parti tengono conto, in particolare, dell'interesse reciproco degli obiettivi di cui al primo comma dell'elenco dei progetti prescelti per l'assistenza finanziaria nel contesto della cooperazione.

#### ARTICOLO 108

Fatto salvo l'articolo 31, la Comunità, nel quadro delle disposizioni relative alle zone franche, e la Slovenia concedono libero accesso ai loro mercati ai prodotti riconosciuti come originari, a norma del protocollo sui prodotti originari, nelle zone franche di frontiera che potranno venire istituite mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena in base all'accordo sulla promozione della cooperazione economica, firmato a Osimo nel 1975.

#### ARTICOLO 109

La Comunità e la Slovenia collaborano per l'attuazione degli articoli 107 e 108, in base agli obiettivi di cooperazione di cui all'art. 107.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

#### ARTICOLO 110

È istituito un consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

#### ARTICOLO 111.

1. Il consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo sloveno.
2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo sloveno, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.

#### ARTICOLO 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

**ARTICOLO 113**

- 1. Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.**
- 2. Il consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.**
- 3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.**
- 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.**

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

**ARTICOLO 114**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo sloveno, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

**ARTICOLO 115**

Il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

**ARTICOLO 116**

È istituito un comitato parlamentare di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento sloveno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

**ARTICOLO 117**

1. Il comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno.
2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

**ARTICOLO 118**

Il comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione.

Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione.

#### ARTICOLO 119

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

#### ARTICOLO 120

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

#### ARTICOLO 121

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- Il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
  - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Slovenia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra società e filiali slovene
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

**ARTICOLO 122**

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Slovenia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Slovenia a norma del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

**ARTICOLO 123**

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

**ARTICOLO 124**

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.

**ARTICOLO 125**

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri; in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.

**ARTICOLO 126**

I protocolli nn. 1-6 e gli allegati I-XIII sono parte integrante del presente accordo.

**ARTICOLO 127**

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

**ARTICOLO 128**

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

**ARTICOLO 129**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Slovenia.

**ARTICOLO 130**

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

**ARTICOLO 131**

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993 e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

**ARTICOLO 132**

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alle merci, dovessero essere applicate nel 1996 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Slovenia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo III, articoli 65, 67 e 68 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-6:

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi che entrano in vigore a tale data e
- il 1° gennaio 1996 per quanto concerne gli obblighi applicabili successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a quest'ultima.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Articolo 9, paragrafo 1 e articolo 19, paragrafo 2	Definizione dei prodotti industriali e agricoli
Allegato II	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie comunitarie
Allegato III	Articolo 11, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Slovenia
Allegato IV	Articolo 11, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Slovenia
Allegato V	Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 2	Merci di cui all'articolo 18
Allegato VI	Articolo 21, paragrafo 2	Concessioni agricole comunitarie
Allegato VII	Articolo 21, paragrafo 4	Concessioni agricole slovene
Allegato VIIIa	Articolo 24	Concessioni comunitarie in materia di pesca
Allegato VIIIb	Articolo 24	Concessioni della slovenia in materia di pesca
Allegato IXa	Articolo 45 Articolo 52	Stabilimento, servizi finanziari, settori connessi alla fine dei periodi transitori
Allegato IXb	Articolo 45	Stabilimento - Settori esclusi
Allegato IXc	Titolo IV, capitolo II	Stabilimento - Servizi finanziari
Allegato X	Articolo 68	Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
Allegato XI	Articolo 106	Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari
Allegato XII	Articolo 14	Dazi doganali sulle esportazioni e oneri di effetto equivalente
Allegato XIII	Articolo 126	Scambio di lettere relativo all'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione "Diritto di acquistare proprietà".



**ALLEGATO I**

## Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo

Codice NC	Descrizione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	Ovoalbumina
3502 10 91	Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 10 99	
ex 3502 90	Lattoalbumina:
3502 90 51	Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	Altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

---

**ALLEGATO II**

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Codice NC 1995	Massimali tariffari di base ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> )	Codice NC	Massimali tariffari di base ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> )
	(in tonnellate) ( <sup>2</sup> )		(in tonnellate) ( <sup>2</sup> )
4011 10 00 4011 20 10 4011 20 90 4011 30 90 4011 91 10 4011 91 30 4011 91 90 4011 99 10 4011 99 30 4011 99 90 4012 10 30 ex 4012 10 80 ( <sup>3</sup> ) ex 4012 20 90 ( <sup>3</sup> ) 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90	7 000	4410	28 340
4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00	160	6401 6402	430
4412 4420 90 4420 90 11 4420 90 19	40 490 m <sup>3</sup>	6403	3 120
		6404 6405 90 10	470
		9405 91 19	4 670
		7305 7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90 7306 20 00 7306 30 21 7306 30 29 7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99	17 350

(<sup>1</sup>) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunità può ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo.

(<sup>2</sup>) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

(<sup>3</sup>) Si veda in allegato la denominazione del prodotto in questione.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Massimali tariffari di base ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> )
( <sup>1</sup> )	(in tonnellate)
7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	17 350 (continuo)
7407 7408 7411	3 900
7604 10 7604 29 7605 7606	8 200
7903 7905	4 260
8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 90 8501 31 90 8501 32 91 8501 32 99 8501 33 90 8501 34 50 8501 34 91 8501 34 99 8501 40 91 8501 40 99 8501 51 90 8501 52 91 8501 52 93 8501 52 99 8501 53 50 8501 53 92 8501 53 94 8501 53 99 8501 61 91 8501 61 99 8501 62 90 8501 63 90 8501 64 00 8502 11 91 8502 11 99 8502 12 90	6 544

Codice NC	Massimali tariffari di base ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> )
	(in tonnellate)
8502 13 91 8502 13 99 8502 20 91 8502 20 99 8502 30 91 8502 30 99 8502 40 90	6 544 (continuo)
8503 00 8504 90	6 440
8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 90 8544 41 8544 49 8544 51 8544 59 8544 60	1 170
8716 10 10 8716 10 91 8716 10 94 8716 10 96 8716 10 99 8716 20 10 8716 20 90 8716 31 00 8716 39 30 8716 39 51 8716 39 59 8716 39 80 8716 40 00	6 500
9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9404 79 00 9401 80 00 9401 90 30 9401 90 80	19 610

(<sup>1</sup>) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunità può ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo.

(<sup>2</sup>) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

Codice NC	Massimali tariffari di base ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> )
	(in tonnellate)
9403 10 10	47 290
9403 10 51	
9403 10 59	
9403 10 91	
9403 10 93	
9403 10 99	
9403 20 91	
9403 20 99	
9403 30 11	
9403 30 19	
9403 30 91	
9403 30 99	
9403 40 10	
9403 40 90	
9403 50 00	
9403 60 10	
9403 60 30	
9403 60 90	
9403 70 90	
9403 80 00	
9403 90 10	
9403 90 30	
9403 90 90	
7202 21 10	4 630
7202 21 90	
7202 29 00	

## Nota

Codice NC	Designazione dei prodotti	Codice TARIC
ex 4012 10 80	Coperture rigenerate diverse dai tipi utilizzati per velocipedi con e senza motore ausiliario, per motocicli e moto "scooters"	40 12 10 80*90
ex 4012 20 90	Coperture usate diverse dai tipi utilizzati per velocipedi con e senza motore ausiliario, per motocicli e moto "scooters"	40 12 20 90*90

(<sup>1</sup>) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunità può ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo.

(<sup>2</sup>) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

**ALLEGATO III**

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

250100	282420	284020	290490	291300
250510	282490	284110	290511	291419
250590	282619	284150	290514	291421
250621	282620	284170	290515	291423
250629	282690	284180	290517	291429
250810	282720	284190	290519	291430
250830	282736	284210	290521	291441
250840	282739	284290	290522	291450
250860	282810	284329	290529	291470
250900	282990	284610	290539	291523
251710	283030	284690	290541	291540
251749	283090	284810	290543	291550
251810	283190	284890	290549	291560
251820	283210	284920	290550	291619
251830	283220	284990	290612	291620
252100	283319	285000	290613	291632
252210	283321	285100	290614	291633
252220	283326	290110	290619	291639
252230	283329	290121	290621	291713
252890	283340	290122	290629	291714
253090	283422	290123	290714	291720
27100027	283429	290124	290715	291734
27100029	283510	290129	290719	291736
27100032	283521	290211	290722	291817
27100034	283522	290219	290723	291819
27100036	283523	290242	290729	291823
27100069	283524	290243	290730	291829
27100074	283525	290260	290810	291830
27100076	283526	290270	290820	291890
27100077	283529	290290	290890	291900
27100078	283539	290312	290920	292112
271500	283610	290313	290930	292122
280410	283691	290314	290950	292130
280421	283692	290315	290960	292141
280540	283693	290316	291020	292142
281000	283699	290319	291090	292143
281119	283719	290329	291212	292144
281122	283720	290330	291213	292145
281123	283800	290340	291219	292149
281129	283911	290351	291221	292221
281530	283919	290359	291230	292222
281810	293920	290361	291242	292229
281820	283990	290362	291249	292230
282120	284011	290369	291250	292390
282410	284019	290410	291260	292421

292519	330300090	350710	391510	392310
292520	330410	360100	391520	392329
292620	330420	360410	391530	392330
292690	330430	360490	391590	392340
292800	330491	360610	391610	392350
292990	330499	360690	391620	392390
293010	330510	370199	391690	392410
293212	330520	380190	391721	392490
233321	330530	380400	391722	392510
293379	330590	380510	391723	392520
294200	330610	380520	391729	392530
300410	330690	380590	391731	392590
30042090	330710	380810	391732	392610
30043190	330720	380820	391733	392620
300432	330730	380830	391739	392630
300439	330741	380840	391740	392690
300440	330749	380890	391890	400300
300450	330790	380910	391910	400400
300490	340111	380991	391990	400510
300510	340119	380992	392010	400591
300590	340120	380999	392020	400599
300620	340211	381010	392030	400610
300630	340212	381090	392041	400690
300640	340213	381400	392042	400811
300650	340219	381600	392051	400819
300660	340290	381720	392059	400821
310100	340311	381900	392061	400829
310510	340319	382000	392062	400910
320130	340391	382200	392063	400920
320190	340399	382310	392069	400930
320710	340410	382320	392072	400940
320720	340420	382330	392073	400950
320730	340490	382340	392079	401010
320740	340510	382350	392092	401091
320990	340520	390511	392093	401099
321000	340530	390519	392094	401110
321210	340540	390590	392099	401120
321290	340590	390610	392111	401150
321310	340700	390750	392112	401191
321390	350190	390791	392113	401210
321490	350510	390799	392114	401220
321511	350520	390910	392119	401290
321519	350610	390930	392190	401310
330210	350691	390940	392220	401320
330290	350699	390950	392290	401390

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

401519	480251	640391	700719	732219
401590	480253	640399	700729	732290
401610	480910	640691	700800	732429
401691	480920	660110	701090	761090
401693	480990	660191	701321	761210
401694	481021	660199	701329	820110
401695	481029	660310	701331	820120
401699	481129	660320	70133991	820130
41041095	481131	660390	70133999	820140
41041099	481139	680100	701391	820150
410429	481410	680210	701790	820160
41051191	481490	680221	701920	820190
41051199	481500	680222	701939	820210
41051290	481630	680223	701990	820220
41051990	481690	680229	702000	820231
410520	481710	680291	730719	820232
41061190	481720	680292	730721	820240
410612	481730	680293	730810	820291
410619	482010	680299	730820	820299
410620	482020	680300	730840	820730
41071090	482030	680421	730890	820810
410721	482040	680422	731100	820820
410729	482050	680423	731300	820830
410790	482090	680430	731420	820840
410800	482110	680510	731430	821300
410900	482190	680520	731441	830300
411000	482311	680530	731442	830400
411100	482319	680610	731449	830710
430211	482330	680690	731450	830790
430212	482351	680911	731511	830820
430213	482360	680919	731512	830910
430219	482390	680990	731519	831000
430220	490199	681270	731520	840390
43040010	490700	681591	731581	840410
470100	490810	690100	731582	840420
470200	490900	690310	731589	840490
470411	491000	690320	731590	840810
470419	491110	690390	732010	84082031
470429	491191	690600	732020	84082035
470710	491199	690790	732090	85082037
470720	64035119	690890	732181	84082051
470730	64035191	690911	732182	84082055
470790	64035195	691200	732183	84082057
480210	64035199	691410	732190	84082099
480240	640359	691490	732211	840890

841221	843110	845690	846490	851710
841231	843120	845710	846510	851740
841420	843131	845720	846591	851781
841430	843139	845730	846592	851810
841440	843141	845811	846593	852510
841480	843142	845819	846594	852520
841610	843143	845891	846595	853221
841620	843149	845899	846596	853229
841630	843210	845910	846599	85369001
841690	843221	845921	846610	85369010
841911	843229	845929	846620	85369020
841919	843230	845931	846630	854130
841931	843280	845939	846691	854150
841932	843290	845940	846692	854610
841950	843311	845951	846693	854620
841960	843340	845959	846694	860110
842111	843352	845961	846781	860120
842112	843353	845969	847050	860210
842119	843360	845970	847410	860290
842121	843390	846011	847420	860310
842122	843410	846031	847431	860390
842123	843420	846039	847432	860400
842129	843490	846040	847439	860500
842131	843510	846090	847480	860610
84213930	843590	846110	847490	860620
84213951	843680	846120	847751	860630
84213955	844180	846130	847759	860691
84213971	845020	846140	847790	860692
84213975	845090	846150	847910	860699
842191	845110	846190	847920	860711
842230	845129	846210	847930	860712
842240	845130	846221	847940	860719
842420	845140	846229	847981	860721
842489	845150	846231	847982	860729
842490	845180	846239	847989	860730
842611	845190	846241	847990	860791
842612	845310	846249	848310	860799
842619	845320	846291	848320	870110
842620	845380	846299	848330	87033219
842630	845390	846310	848350	870850
842641	845410	846320	848360	870860
842649	845420	846330	848390	870870
842691	845610	846390	848410	871200
842699	845620	846410	848490	871310
843020	845630	846420	851650	871390

900110  
900311  
900410  
900490  
900820  
901820  
901832  
901839  
901841  
901849  
901850  
902610  
902620  
902680  
902690  
902710  
902890  
902920  
902990  
903081  
903189  
903140  
903180  
903220  
903281  
910511  
940310  
940320  
940390  
940591  
950699  
960610  
960621  
960630  
960711  
960719  
960720  
961511  
961519  
961590

---

ALLEGATO IV

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3

252329	420211	481011	650400	72114999
252390	420212	481012	650510	72119019
280110	420219	481420	650590	72119090
280430	420221	481430	650610	721410
280440	420222	481610	650691	721510
280610	420229	481620	650692	721520
281121	420231	481810	650699	721530
281512	420232	481820	650700	721540
282300	420239	481830	680710	72159090
282890	420291	481840	680790	721660
283322	420292	481910	680800	72169050
283531	420299	481920	681011	72169060
284030	420310	481940	681019	72169091
284700	420321	481950	681020	72169093
284910	420329	481960	681091	72169095
291211	420330	482210	681099	72169097
291731	420340	482290	681110	72169098
291732	420400	482340	681120	721711
291733	420500	482359	681130	721712
291735	430310	482370	681190	721713
293100	430390	490300	690410	721719
320610	43040090	640110	690490	721721
320810	441010	640191	690510	721722
320820	441090	640192	690590	721723
320890	441111	640199	711311	721729
320910	441119	640211	711319	721731
321100	441121	640219	711320	721732
321410	441129	640220	711411	721733
340220	441131	640230	711419	721739
340600	441139	640291	711420	72189030
360200	441191	640299	720221	72189091
360300	441199	640311	720241	72189099
38239070	441212	640319	720249	72199091
38239081	441219	640320	72029919	72199099
38239083	441221	640330	72029930	72202031
38239085	441229	640340	72029980	72202039
38239087	441291	640411	72089090	72202051
38239091	441299	640419	72099090	72202059
38239093	480100	640420	72113031	72202091
38239095	480252	640510	72113039	72202099
	480260	640520	72113050	72203051
391810	480300	640590	72113090	72209019
392210	480570	650100	72114195	72209039
392321	480580	650200	72114199	72209090
420100	480810	650300	72114991	722220

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

72223059	731811	760692	830130	841590
72223091	731812	760711	830140	841720
72223099	731813	760719	830150	841790
72252090	731814	760720	830160	841810
72259090	731815	760810	830170	841821
72261091	731816	760820	830210	841829
72261099	731819	760900	830220	841830
72262080	731821	761010	830230	841840
72269291	731822	761290	830241	841850
72269299	731823	761690	830242	841861
72269980	731824	790120	830249	841869
72281050	731829	790400	830250	841891
72281090	732111	790500	830260	841899
72282060	732112	790600	830810	841920
722840	732113	790710	830890	841940
722850	732391	790790	830990	841981
72286081	732392	820310	840310	841989
72286089	732393	820320	840721	842199
72287091	732394	820330	840729	842211
72287099	732399	820340	840731	842219
722910	732510	820411	840732	842220
722920	732599	820412	841011	842310
722990	732620	820420	841012	842320
730120	740710	820510	841013	842330
730630	740721	820520	841090	842381
730640	740722	820530	841311	842382
730650	740729	820540	841319	842389
730660	740811	820551	841320	842390
730690	740819	820559	841330	842410
730711	740821	820560	841340	842430
730722	740822	820570	841350	842481
730723	740829	820580	841360	842710
730729	741991	820590	841370	842720
730791	741999	820600	841381	842790
730792	760120	820711	841382	843240
730793	760410	820712	841391	843319
730799	760421	820720	841392	843320
730830	760429	820740	841410	843330
730900	760511	820750	841451	843351
731010	760519	820760	841459	843359
731021	760521	820770	841460	843810
731029	760529	820780	841510	845011
731411	760611	820790	841581	845012
731419	760612	830110	841582	845019
731700	760691	830120	841583	845121

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

845430	850820	853010	ex 87021011 (1)	890391
845490	850880	853080	87021019	890392
845530	850910	853110	87021091	890399
847120	850920	853120	87021099 (1)	900810
84719280	850930	853180	ex 87029011	900830
848041	850940	853210	87029019	901320
848110	850980	853223	87029031	901600
848120	850990	853224	87029039	901910
848130	851010	853329	87029090	901920
848140	851110	853331	870322	902830
848180	851120	853339	870323	903031
848190	851130	853340	870324	903039
848210	851140	853390	87033190	903040
848340	851150	853400	87033290	903210
850110	851180	853510	870333	903289
850120	851190	853521	870390	910310
850131	851210	853529	870410	910390
850132	851220	853530	870421	910521
850140	851310	853540	870422	910529
850151	85141010	853590	870423	910591
850152	851511	853610	870431	910599
850211	851519	853620	870432	910610
850220	851521	853630	870490	910700
850300	851529	853641	870510	940410
850410	851531	853649	870520	940421
850421	851539	853650	870530	940429
850422	851580	853661	870540	940430
850423	851590	853669	870590	940490
850433	851610	853710	870600	940510
850434	851621	853720	870911	940520
850440	851629	853810	870919	940530
850450	851631	853890	870990	940540
850490	851632	854110	871110	940550
850511	851633	854220	871120	940560
850519	851640	854280	871620	940600
850520	851660	854441	871631	960310
850611	851671	854449	871639	960321
850612	851672	854470	871640	960329
850613	851679	854690	871680	960330
850620	851680	854710	880110	960340
850710	851730	854720		960350
850720	852810	854790		960390
850780	852820	87012090		960622
850790	852910	870190		
850810	852990			

(1) V. in nota la descrizione del prodotto in questione.

NOTA

Codice NC	Designazione dei prodotti
ex 87.02.10.11	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente: <ul style="list-style-type: none"><li>- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):<ul style="list-style-type: none"><li>-- di cilindrata superiore a 2 500 cm<sup>3</sup>:<ul style="list-style-type: none"><li>--- nuovi</li><li>---- diversi da quelli costruiti per l'uso negli aeroporti</li></ul></li></ul></li></ul>
ex 87.02.90.11	<ul style="list-style-type: none"><li>- altri:<ul style="list-style-type: none"><li>-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:<ul style="list-style-type: none"><li>--- di cilindrata non superiore a 2 800 cm<sup>3</sup>:<ul style="list-style-type: none"><li>---- nuovi</li><li>---- diversi da quelli costruiti per l'uso negli aeroporti</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>

---

**ALLEGATO V****Merci di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2**

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione delle merci</b>
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

---







XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Descrizione	art. 1		art. 2		art. 3		art. 4		art. 5		per successivi	
		quantità (t)	aliquota (%)	quantità (t)	aliquota (%)								
200970	Succhi di mela, di massa volumica non superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	illimitato	50% di NPF	illimitato	50% di NPF								
20097030	di valore superiore a 180 ecu/100 kg di peso netto, con zuccheri addizionali												
20097093	di valore non superiore a 180 ecu/100 kg di peso netto, con zuccheri addizionali che non superano il 30% in peso												
20097099	senza zuccheri addizionali												
20098071	Succhi di ciliegia	150	20% di NPF	165	20% di NPF	180	20% di NPF	195	20% di NPF	210	20% di NPF	225	20% di NPF
200990	Miscugli di succhi, di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20°C												
20099011	... di valore inferiore o uguale a 22 ecu/100 kg di peso netto	200	20% di NPF	220	20% di NPF	240	20% di NPF	260	20% di NPF	280	20% di NPF	300	20% di NPF
20099019	Altri												
20099031	... di valore inferiore o uguale a 18 ecu/100 kg di peso netto												
20099039	Altri												
230990	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali												
23099093	Frenascele	illimitato	20% di NPF	illimitato	20% di NPF								

(1) Peso delle carcasse.  
 (2) Questa riduzione si applica unicamente all'aliquota del dazio "ad valorem".

**ALLEGATO VII**

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4

Le importazioni in Slovenia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette a una riduzione del 50% del dazio applicabile

CODICE NC	DESCRIZIONE	QUANTITÀ (TONNELLATE)
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	2 000
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	4 000
0207 22	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105; volatili interi congelati: tacchini e tacchine	300
0207 23	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105; volatili interi congelati: anatre, oche e faraone	1 000
0403 10	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	600
0406 40	Formaggi e latticini: formaggi a pasta erborinata	200
0406 90	Altri formaggi: formaggi di pecora formaggi a pasta bianca e parmigiano	300
0504	Budella	400
0601	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, ecc.	300
0602 91	Altre piante vive, talee e marze; bianco di funghi (micelio)	3 000
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000
0703 10	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: cipolle e scalogni	300
0703 20	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi e refrigerati: aglio	200
0802 1	Altre frutta a guscio, fresche o secche: mandorle	100
0805 10	Agrumi, freschi o secchi: arance	5 000
0805 20	Agrumi freschi o secchi: mandarini; clementine, wilkings e simili	3 000
0805 30	Agrumi, freschi o secchi: limoni e limette	2 000
0807 10	Meloni e papaie, freschi: meloni	1 000
0809 10	Albicocche	500
0810 90	Altre frutta fresche (kiwi)	500
1201 00	Fave di soia, anche frantumate	200
1209	Semi, frutti e spore da sementa	300
2002 90	Pomodori preparati o conservati	100
2304 00	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio	5 000

**ALLEGATO VIIIa**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24  
Prodotti originari della Slovenia per i quali la Comunità concede contingenti tariffari

CODICE NC	DESCRIZIONE	CONTINGENTI TARIFFARI
0301 91 00	Pesci vivi: - Altri pesci vivi: -- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i> ) <sup>(1)</sup> .	70 tonnellate allo 0%
1604  1604 15 1604 20  ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di pesci: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: -- Sgombri - Altre preparazioni o conserve di pesci: -- Altri: --- Di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>	500 tonnellate al 4%

<sup>(1)</sup> Cambiamento del nome scientifico:

Nome scientifico obsoleto	Sostituito da
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

**ALLEGATO VIIIb**

**Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24**  
**Prodotti originari della Comunità per i quali la Slovenia concede contingenti tariffari**

CODICE NC	DESCRIZIONE	CONTINGENTI TARIFFARI
0303	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:	100 tonnellate allo 0%
0303 29 00	- Altri salmonidi, esclusi i fegati e le uova: -- Altri	
1604	Preparazioni e conserve di pesci: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:	100 tonnellate all'8%
1604 14	-- Tonni, palamite e boniti ( <i>Sarda spp.</i> )	
1604	Preparazioni e conserve di pesci: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:	150 tonnellate al 5%
1604 15	-- Sgombri	
1604	Preparazioni e conserve di pesci: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:	100 tonnellate al 12,5%
ex 1604 19	-- Altri (esclusi i salmonidi)	
1604	Preparazioni e conserve di pesci: - Altre preparazioni e conserve di pesci: -- Altre:	120 tonnellate al 12,5%
1604 20 50	--- Di sardine, di boniti, di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	
1604 20 70	--- Di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	
1604 20 90	--- Di altri pesci	

**ALLEGATO IXa****Stabilimento: Settori connessi alla fine dei periodi transitori**

Riserve al trattamento nazionale (le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita):

1. Fino a due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo:
  - assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione), esclusa l'assicurazione sulla vita
  - riassicurazione e retrocessione
2. Fino a tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo:
  - servizi finanziari tramite agenti o mediatori
  - società di gestione di fondi di investimento
  - assicurazione sulla vita
3. Fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo:
  - società autorizzate di gestione di investimenti (create in base alla legge del marzo 1994 relativa ai fondi d'investimento e alle società di gestione investimenti) <sup>(1)</sup>
4. Fino alla fine del periodo transitorio:
  - servizi investigativi e assicurativi
  - sfruttamento delle risorse naturali (previa concessione)
  - servizi di trasporto di gas naturale a mezzo gasdotto su base contrattuale.
  - attività di compravendita e di agenzia nel settore immobiliare.

---

<sup>(1)</sup> Restrizione relativa all'acquisto di una quota di azioni di società di questo tipo superiore al 10%.

**ALLEGATO IXb**

**Stabilimento: Settori esclusi di cui all'articolo 45**

- I. Organizzazione di giochi d'azzardo, lotterie, scommesse e altre attività analoghe.
- II. Attività di compravendita e di agenzia in materia di edifici e monumenti di interesse storico e culturale e di risorse naturali.

Le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

---

**ALLEGATO IXc**

**Stabilimento: Servizi finanziari di cui  
al titolo IV, capitolo II**

**Servizi finanziari: definizioni**

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

**A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:**

1. Assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
  - i) assicurazione sulla vita;
  - ii) assicurazione generale.
2. Riassicurazione e retrocessione.
3. Intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia.
4. Servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

**B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):**

1. Assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori.
2. Ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali.
3. Leasing finanziario.
4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie.
5. Fideiussioni e scoperti.
6. Compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
  - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
  - b) valuta straniera,
  - c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
  - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

- e) titoli trasferibili,
  - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso.
7. Partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni.
  8. Intermediazione di credito.
  9. Gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia.
  10. Servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.
  11. Servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali.
  12. Fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
  - b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
  - c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
-

**ALLEGATO X**

**Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale  
di cui all'articolo 68**

1. L'articolo 68, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV atto di Ginevra, 1991);

Il consiglio di associazione può decidere che l'articolo 68, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).
3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
-

**ALLEGATO XI**

**Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari  
di cui all'articolo 106**

La Slovenia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca
- servizi dell'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese

- turismo
  
- cultura
  
- settore degli audiovisivi
  
- protezione civile
  
- facilitazione degli scambi
  
- energia
  
- trasporti
  
- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il Consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

---

**ALLEGATO XII****Dazi doganali all'esportazione e oneri di effetto equivalente  
di cui all'articolo 14, paragrafo 1**

La Slovenia riduce progressivamente le imposte all'esportazione equivalenti ai dazi doganali in base al seguente calendario:

01.01.1996: 7 %

01.01.1997: 4 %

01.01.1998: 0 %

per i prodotti seguenti:

Codice NC	Descrizione dei prodotti
44 01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
4401 10 00	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili - Legno in piccole placche o in particelle
4401 21 00	-- Di conifere
4401 21 00	-- Diverso da quello di conifere
4401 30	- Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
4401 30 90	-- Altri
44 03	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
4403 20 00	- Altro, di conifere: - Altro:
4403 91 00	-- Di quercia ( <i>Quercus</i> spp.)
4403 92 00	-- Di faggio ( <i>Fagus</i> spp.)
4403 99 00	-- Altro:
4403 99 10	--- Di pioppo
4403 99 20	--- Di castagno

---

4403 99 80	---	Altro
44 07		Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm:
	-	Altro:
4407 91	--	Di quercia ( <i>Quercus</i> spp.):
4407 91 10	---	Incollato con giunture a spina anche piallato o levigato
	---	Altro:
	----	Piallato:
4407 91 31	----	Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
4407 91 39	----	Altro
4407 91 50	---	Levigato
4407 91 90	----	Altro
4407 92	--	Di faggio ( <i>Fagus</i> spp.)
4407 92 10	--	Incollato con giunture a spina anche piallato o levigato
	---	Altro
4407 92 30	----	Piallato
4407 92 50	----	Levigato
4407 92 90	---	Altro
4407 99	--	Altro:
	---	Altro:
	----	Piallato:
4407 99 39	----	Altro

---



**ALLEGATO XIII**

SCAMBIO DI LETTERE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA,  
SULLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2  
DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE



**A. Lettera del Governo della Repubblica di Slovenia**

Egregio Signore,

In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna:

- I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquistare proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione;
- II. a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione.

Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunità europee su quanto precede.

Per il Governo della  
Repubblica di Slovenia

**B. Lettera della Comunità europea e dei suoi Stati membri**

Egregio Signore,

Accuso ricevuta della Sua lettera concernente le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, in cui si legge:

"Egregio Signore,

In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna:

- I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquistare proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione;
- II. a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione.

Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunità europee su quanto precede."

La Comunità europea e i suoi Stati membri confermano il loro accordo sull'impegno assunto dal Suo Governo, su base di reciprocità, in questa lettera.

A nome della  
Comunità europea e dei suoi Stati membri

**ELENCO DEI PROTOCOLLI**

- PROTOCOLLO N. 1**            SUI PRODOTTI TESSILI E CAPI DI ABBIGLIAMENTO
- PROTOCOLLO N. 2**            SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA  
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)
- PROTOCOLLO N. 3**            SUGLI SCAMBI TRA LA SLOVENIA E LA COMUNITÀ DI PRODOTTI  
AGRICOLI TRASFORMATI
- PROTOCOLLO N. 4**            SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"  
E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- PROTOCOLLO N. 5**            SULL'ASSISTENZA RECIPROCA FRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DOGANALE
- PROTOCOLLO N. 6**            SULLE CONCESSIONI ACCORDATE ENTRO LIMITI ANNUI
-



PROTOCOLLO N. 1  
SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO



## ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

## ARTICOLO 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Slovenia a norma del protocollo n. 4 dell'accordo, diversi da quelli elencati nell'allegato I al presente protocollo (allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Slovenia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993) vengono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità di prodotti di origine slovena elencati nell'allegato I al presente protocollo vengono sospesi entro i limiti dei massimali tariffari comunitari annui aumentati progressivamente, per arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

3. I dazi applicati all'importazione diretta in Slovenia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato II a) e II b) del presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto dei suddetti allegati.

4. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensativi originari della Slovenia importati nella Comunità a norma del protocollo n. 4 dell'accordo previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Slovenia in base al regolamento (CEE) n. 3036/94 del Consiglio, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia detti prodotti non devono essere soggetti alle disposizioni o alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o ai limiti annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento citato.

5. In base al presente protocollo, le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

### ARTICOLO 3

Gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Slovenia e alle esportazioni in Slovenia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinati da un protocollo aggiuntivo all'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, che sarà concluso anteriormente al 31 dicembre 1995. In mancanza di un protocollo aggiuntivo, si applicano le disposizioni del predetto accordo sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993, modificato dall'accordo concluso il 15 dicembre 1994 per tener conto dell'ampliamento delle Comunità europee.

ARTICOLO 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

Allegato I

## IMPORTAZIONI DIRETTE

## MASSIMALI TARIFFARI COMUNITARI

Categoria	unità	1996	1997
5	000 pezzi	4216	5059
6	000 pezzi	4470	5364
7	000 pezzi	3098	3718
8	000 pezzi	4309	5171
9	tonnellate	2737	3285

Allegato II a)

Dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3

I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1988 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base
- il 1° gennaio 2000 i rimanenti dazi sono aboliti.

511111	540241	551339	560741	630221
511119	540251	551341	580121	630231
511120	540252	551342	580122	630260
511130	540710	551343	580123	630720
511190	540720	551349	580124	630800
520511	540730	551411	580131	
520512	540741	551412	580132	
520513	540742	551413	580133	
520514	540743	551419	580134	
520515	540744	551422	580190	
520521	540752	551423	580410	
520522	540753	551431	580421	
520523	540754	551432	580429	
520524	540760	551433	580430	
520525	540771	551439	580620	
520531	540772	551441	580631	
520532	540773	551442	580632	
520533	540774	551443	580639	
520534	540810	551449	580710	
520535	540821	551512	580790	
520541	540822	551513	590310	
520542	540824	551519	590320	
520543	550510	551522	590390	
520544	550520	551529	591120	
520545	550810	551591	591132	
520611	550820	551592	591190	
520612	550931	551599	600129	
520613	550932	551611	600191	
520614	550942	551612	600192	
520615	550951	551613	600210	
520621	550961	551614	600220	
520622	550962	551621	600291	
520623	550992	551622	600299	
520624	551011	551623	611691	
520625	551012	551624	611692	
520631	551110	551631	611693	
520632	551120	551632	611699	
520633	551130	551633	620331	
520634	551211	551634	62034110	
520635	551219	551641	62034190	
520641	551221	551642	62034211	
520642	551229	551643	62034231	
520643	551291	551644	62034235	
520644	551299	551691	62046231	
520645	551311	551692	62046233	
520710	551312	551693	62046239	
520790	551313	551694	62046251	
530820	551319	560110	62046259	
531010	551321	560121	62046290	
540110	551323	560122	621010	
540120	551329	560129	621030	
540231	551331	560130	621040	
540232	551332	560600	621050	
540233	551333	560729	621600	

Allegato II b)

## Dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3

I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1988 ciascun dazio viene ridotto al 45 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 35 % del dazio di base
- il 1° gennaio 2000 ciascun dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base
- il 1° gennaio 2001 i rimanenti dazi sono aboliti.

511211	521022	580110	610332	610811
511219	521029	580125	610333	610819
511220	521031	580126	610339	610821
511230	521032	580135	610341	610822
511290	521039	580136	610342	610829
520811	521041	580211	610343	610831
520812	521042	580219	610349	610832
520813	521049	580220	610411	610839
520819	521051	580230	610412	610891
520821	521052	580310	610413	610892
520822	521059	580390	610419	610899
520823	521111	580810	610421	610910
520829	521112	580890	610422	610990
520831	521119	581010	610423	611010
520832	521121	581091	610429	611020
520833	521122	581092	610431	611030
520839	521129	581099	610432	611090
520841	521131	581100	610433	611110
520842	521132	590491	610439	611120
520843	521139	590610	610441	611130
520849	521141	590691	610442	611190
520851	521142	590699	610443	611211
520852	521143	600121	610444	611212
520853	521149	600122	610449	611219
520859	521151	600199	610451	611220
520911	521152	600230	610452	611231
520912	521159	600241	610453	611239
520919	521211	600242	610459	611241
520921	521212	600243	610461	611249
520922	521213	600249	610462	611300
520929	521214	600292	610463	611410
520931	521215	600293	610469	611420
520932	521221	610110	610590	611430
520939	521222	610190	610610	611490
520941	521223	610210	610620	611511
520942	521224	610230	610690	611512
520943	521225	610290	610711	611519
520949	551421	610311	610712	611520
520951	560210	610312	610719	611591
520952	560221	610319	610721	611592
520959	560229	610321	610722	611593
521011	560290	610322	610729	611599
521012	560300	610323	610791	611610
521019	560749	610329	610792	611710
521021	560750	610331	610799	611720

611780	620451	621220	630531
611790	620452	621230	630539
620111	620453	621290	630590
620112	620459	621310	630611
520113	620461	621320	630612
620119	620469	621390	630619
620191	620510	621410	630621
620192	620590	621420	630622
620193	620610	621430	630629
620199	620620	621440	630631
620211	620630	621490	630639
620212	620640	621510	630641
620213	620690	621520	630649
620219	620711	621590	630691
620291	620719	621710	630699
620292	620721	621790	630710
620293	620722	630130	630790
620299	620729	630140	630900
620311	620791	630190	631010
620312	620792	630210	631090
620319	620799	630229	
620321	620811	630239	
620322	620819	630240	
620323	620821	630251	
620329	620822	630252	
620332	620829	630253	
620333	620891	630259	
620339	620892	630291	
620411	620899	630292	
620412	620910	630293	
620413	620920	630299	
620419	620930	630311	
620421	620990	630312	
620422	621111	630319	
620423	621112	630391	
620429	621120	630392	
620431	621131	630399	
620432	621132	630411	
620433	621133	630419	
620439	621139	630491	
620441	621141	630492	
620442	621142	630493	
620443	621143	630499	
620444	621149	630510	
620449	621210	630520	



PROTOCOLLO N. 2

SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE  
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)



## ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CECA e definiti nella tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>.

## CAPITOLO 1

### PRODOTTI DI ACCIAIO CECA

## ARTICOLO 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi, tranne i prodotti di cui all'allegato I del presente protocollo, per i quali i dazi doganali applicabili all'importazione vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all' 80% del dazio di base
- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55% del dazio di base

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 345 del 31.12.1994, pag. 1.

- il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30% del dazio di base
- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15% del dazio di base
- il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti.

### ARTICOLO 3

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

### CAPITOLO II

#### PRODOTTI DI CARBONE CECA

### ARTICOLO 4

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

#### ARTICOLO 5

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi dall'importazione.

#### ARTICOLO 6

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

La Repubblica d'Austria può tuttavia mantenere fino al 31 dicembre 1996 nei confronti della Slovenia le restrizioni alle importazioni in vigore il 1° gennaio 1994 relative alla lignite (codice 27 02 10 00 della nomenclatura combinata).

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

### CAPITOLO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ARTICOLO 7

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Slovenia:

- i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Slovenia;
- iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dell'articolo 85 del trattato CE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto (iii) del presente articolo, la Slovenia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione;
  - l'importo e l'entità degli aiuti siano limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;
  - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli stabilimenti in Slovenia.
5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente, con l'altra Parte, informazioni complete relative all'importo, all'entità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.
6. Se la Comunità o la Slovenia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il primo paragrafo, modificato dal paragrafo 4, e che

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o
- in mancanza di tali disposizioni, e se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra Parte o grave pregiudizio alla sua produzione interna,

la Parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni lavorativi, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda ufficiale.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto (iii), dette misure appropriate possono essere adottate solo in base alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), nonché da tutti gli altri opportuni strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.

#### ARTICOLO 8

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti.

#### ARTICOLO 9

Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

Allegato I

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

72029911	72091310	72114910	72192210	72254050
	72091390	72119011	72192290	72254070
72081310	72091410		72192310	72254090
72081391	72091490	72131000	72192390	72255010
72081395	72092100	72133120	72192410	72255090
72081398	72092210	72133181	72192490	72259010
72081410	72092290	72133189	72193110	
72081491	72092310	72133910	72193190	72261010
72081499	72092390	72133990	72193210	72261031
72082310	72092410	72134100	72193290	72261039
72082391	72092491	72134900	72193310	72262020
72082395	72092499	72135020	72193390	72269110
72082398	72093100	72135081	72193410	72269190
72082410	72093210	72135089	72193490	72269210
72082491	72093290		72193510	72269920
72082499	72093310	72142000	72193590	
72083100	72093390	72144010		72271000
72083310	72093410	72144020	72201100	72272000
72083391	72093490	72144051	72201200	72279010
72083399	72094100	72144059	72202010	72279030
72083410	72094210	72144080	72209011	72279050
72083490	72094290	72145010	72209031	72279070
72083510	72094310	72145031		
72083590	72094390	72145039	72210010	72281010
72084100	72094410	72145090	72210090	72281030
72084310	72094490	72146000		72282011
72084391			72221011	72282019
72084399	72111100	72191210	72221019	72282030
72084410	72111210	72191290	72221021	72283020
72084490	72111290	72191310	72221029	72283041
72084510	72111910	72191390	72221031	72283049
72084590	72111991	72191410	72221039	72283061
72089010	72111999	72191490	72221081	72283069
	72112100	72192111	72221089	72283070
72091100	72112210	72192119		72283089
720911210	72112290	72192190	72251010	72286010
72091290	72112910		72251091	72287010
	72112991		72251099	72287031
	72112999		72252020	
	72113010		72253000	73011000
	72114110		72254010	
	72114191		72254030	



PROTOCOLLO N. 3  
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA SLOVENIA



## ARTICOLO 1

1. La Comunità e la Slovenia applicano ai prodotti agricoli trasformati i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Slovenia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

## ARTICOLO 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Slovenia, oppure
  
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.

### ARTICOLO 3

La Comunità e la Slovenia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

Allegato I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie della Slovenia

Codice NC	Designazione	Aliquote dei dazi
1	2	3
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :	
0403 da 0403 10 51 a 0403 10 99	- iogurt: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	EA <sup>(1)</sup>
0403 90 da 0403 90 71 a 0403 90 99	- altri: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	EA
0710 0710 40	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati : - Granturco dolce	EA
0711 0711 90 30	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati : - Granturco dolce	EA
1517 1517 10 1517 10 10	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : - Margarina, esclusa la margarina liquida : -- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	EA

<sup>(1)</sup> Componente agricola secondo le tariffe stabilite a seguito dell'Uruguay Round.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
1517 90	- altre:	
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiori a 10% ma inferiore o uguale a 15%	EA
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di lavorazione; acidi grassi industriali:	
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali :	
1519 11	-- Acido stearico	2
1519 12	-- Acido oleico	5
1519 20	- Oli acidi di raffinazione	6
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) :	
1704 10	- Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	
da 1704 10 11 a 1704 10 19	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	EA, max 23
da 1704 10 91 a 1704 10 99	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	EA, max 18
1704 90	- altri:	
1704 90 10	-- estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	9
1704 90 30	- Preparazione detta "cioccolato bianco"	EA, max 27 + AD S/Z
da 1704 90 51 a 1704 90 99	- altri:	EA, max 27 + AD S/Z
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	EA
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	EA, max 27 + AD S/Z
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31% -- altre:	EA, max 27 + AD S/Z
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	EA, max 27 + AD S/Z
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	EA
1806 20 95	--- altre	EA, max 27 + AD S/Z
1806 31	-- ripiene	EA, max 27 + AD S/Z
1806 32	-- non ripiene	EA, max 27 + AD S/Z
1806 90	- altre:	
da 1806 90 11 a 1806 90 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolato	EA, max 27 + AD S/Z
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	EA, max 27 + AD S/Z
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao --- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	EA, max 27 + AD S/Z
	--- Altre	EA, max 27 + AD S/Z
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	EA, max 27 + AD S/Z
1806 90 90	-- Altre	EA, max 27 + AD S/Z

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
1901 10	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	EA
1901 20	- Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	EA
1901 90	- Altre:	
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	
1901 90 19	--- Altri	EA
1901 90 90	-- Altri	EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11	-- contenenti uova	EA
1902 19	-- Altre	EA
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
da 1902 20 91 a 1902 20 99	-- Altre	EA
1902 30	- Altre paste alimentari	EA
1902 40	- Cuscus	EA
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	EA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10	- Pane croccante detto "Knäckebröt"	EA, max 24 + AD S/Z
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	EA
ex 1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:	
1905 30 11 da 59 a 99	-- Altri: --- cialde e cialdini:	EA, max 35 + AD S/Z
1905 30 91	---- salate, anche ripiene	EA, max 30 + AD F/M
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	EA
1905 90	- Altri:	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	EA, max 20 + AD F/M
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -- Altri	EA
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5% in peso sulla materia secca	EA
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10%	EA, max 30 + AD F/M
1905 90 45 e 55	--- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati --- Altri:	EA, max 30 + AD F/M
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	EA, max 35 + AD S/Z
1905 90 90	---- Altri	EA, max 30 + AD F/M

1	2	3
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- Altri:	
2001 90 30	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2001 90 40	- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 10	- Patate:	
2004 10 91	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2004 90	- Altri:	
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 20	- Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2005 80	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 91	- Cuori di palma	9
2008 99 85	- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2008 99 91	- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	EA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: -- Preparazioni a base di caffè:	
2101 10 99	--- Altri	EA
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola: --- Preparazioni a base di tè o di mate --- Altri	0 4,4
2101 20 90	-- Altri	EA
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	7,7
2101 30 19	--- Altri - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	EA
2101 30 91	-- di cicoria torrefatta	8,6
2101 30 99	-- Altri	EA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	- Lieviti vivi:	
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	7,4
da 2102 10 31 a 2102 10 39	-- Lieviti di panificazione	EA
2102 10 90	-- Altri	8,8
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	3
2102 20 11	-- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	3
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10	- Salsa di soia	4,4
2103 20	- Salsa "ketchup" ed altre salse di pomodoro:	
	-- Salse a base di purea di pomodoro	6
	-- Altri	7
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 90	-- Senapa preparata	6,5
2103 90	- Altri	6
2103 90 90	-- Altri	5
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	7
2104 20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	8,6

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2105	Gelati, anche contenenti cacao	EA, max 27 + AD S/Z
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	8,2
2106 10 90	-- Altri	EA
2106 90	- Altri:	
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute"	EA, Max 25 ECU/100 kg
	-- altre:	
2106 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	4,4
ex 2106 90 91	---- Altri	4,4
2106 90 99	--- Altri	EA
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2209:	
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	5
2202 90	- Altre:	
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
ex 2202 90 10	--- contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	5
da 2202 90 91 a 2202 90 99	-- Altre	EA

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2203	Birra di malto	7
2205	Vermouth ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	5
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 10	- Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 10 90	-- Altre	19 MIN ECU 1,1% vol/hl
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:	
2208 20 11 e 19	-- Presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl
2208 20 91 e 99	-- Presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri	ECU 1,1% vol/hl
2208 30	- Whisky:	
	-- Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità:	
2208 30 11	--- Inferiore o uguale a 2 litri ( <sup>1</sup> )	ECU 0,1 vol/hl + ECU 1/hl
2208 30 19	--- Superiore a 2 litri	
	-- Altri, presentati in recipienti di capacità:	
2208 30 91	--- Inferiore o uguale 2 litri	ECU 0,3/% vol/hl + ECU 2,1/hl
2208 30 99	--- Superiore a 2 litri	ECU 0,3/% vol/hl + ECU 2,1/hl
2208 40	- Rum e tafia:	
2208 40 10	-- Presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	ECU 0,7/% vol/hl + ECU 3,5/hl
2208 40 90	-- Presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	ECU 0,7/% vol/hl

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):	
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità:	
2208 50 11	--- Inferiore o uguale 2 litri	ECU 0,7% vol/hl + ECU 3,5/hl
2208 50 19	--- Superiore a 2 litri	ECU 0,7% vol/hl
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:	
2208 50 91	--- Inferiore o uguale 2 litri	ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl
2208 50 99	--- Superiore a 2 litri	ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl
2208 90	- Altri:	
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 11	--- Inferiore o uguale 2 litri	ECU 0,7% vol/hl + ECU 3,5/hl
2208 90 19	--- Superiore a 2 litri	ECU 0,7% vol/hl
	-- Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol.; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie (esclusi i liquori), presentate in recipienti di capacità:	
	--- Inferiore o uguale 2 litri:	
2208 90 31	---- Vodka	ECU 0,9% vol/hl + ECU 3,5/hl
2208 90 33	---- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie (esclusi i liquori)	ECU 0,9% vol/hl + ECU 3,5/hl
2208 90 39	--- Superiore a 2 litri	ECU 0,9% vol/hl
	-- Altre acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	--- Inferiore o uguale 2 litri:	
	---- Acquaviti (esclusi i liquori):	
2208 90 51	----- Di frutta	ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl
2208 90 53	----- Altre	ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl
	-- Altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	--- Inferiore o uguale a 2 litri:	

1	2	3
ex 2208 90 55	---- Liquori: - Contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl
ex 2208 90 59	---- Altre bevande contenenti alcole di distillazione: - Contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl
2208 90 71	---- Di frutta	ECU 1,1/% vol/hl
2208 90 73	---- Altre	ECU 1,1/% vol/hl
ex 2208 90 79	---- Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol., presentato in recipienti di capacità: 2208 90 91 --- Inferiore o uguale 2 litri	ECU 1,1/% vol/hl
ex 2208 90 91	---- Altri	ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl
ex 2208 90 99	---- Altri:	
ex 2208 90 99	---- Altri	ECU 1,1/% vol/hl

Allegato II

Dazi all'importazione applicabili in Slovenia alle merci originarie nella Comunità

Codice NC	Designazione	Aliquote dei dazi
1	2	3
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	- iogurt	
da 0403 10 51 a 0403 10 99	-- aromatizzati o addizionali di frutta o di cacao	prelievo
0403 90	- altri:	
da 0403 90 71 a 0403 90 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	prelievo
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40	- Granturco dolce	NPF -25%
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90 30	- Granturco dolce	NPF -25%
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	-- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	NPF -25%

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
1517 90	- altre:	
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	NPF -25%
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	NPF -25%
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	NPF -25%
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove	NPF -25%
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11	-- Contendenti uova	NPF -25%
1902 19	-- Altre	NPF -25%
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
da 1902 20 91 a 1902 20 99	-- Altre	NPF -25%
1902 30	- Altre paste alimentari	NPF -25%
1902 40	- Cuscus	NPF -25%
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	NPF -25%

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	NPF -25%
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	NPF -25%
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- Altri:	
2001 90 30	- Granturco dolce (Zea mays var., saccharata)	NPF -25%
2001 90 40	- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	NPF -25%
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 10	- Patate:	
2004 10 91	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	NPF -25%
2004 90	- Altri:	
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var., saccharata)	NPF -25%
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 20	- Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	NPF -25%
2005 80	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	NPF -25%
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 99 85	- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	NPF -25%
2008 99 91	- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	NPF -25%

## XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè	NPF -25%
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	NPF -25%
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;	NPF -63,3%
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	- Lieviti vivi	NPF -25%
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	0%
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	NPF -68,4%
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10	- Salsa di soia	NPF -63,3%
2103 20	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro	NPF -56,3%
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	NPF -53,6%
2103 90	- Altri	NPF -50%
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	NPF -61,1%
2104 20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	NPF -60,9%

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3
2105	Gelati, anche contenenti cacao	NPF -25%
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	NPF -25%
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2209	
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	NPF -66,7%
2202 90	- Altre	NPF -40%
2203	Birra di malto	NPF -40%
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	NPF -25,9%
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 10	- Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	NPF -30%
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:	NPF -37,5%
2208 30	- Whisky	NPF -30%
2208 40	- Rum e tafia	NPF -37,5%
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	NPF -37,5%
2208 90	- Altri	NPF -37,5%



PROTOCOLLO N. 4  
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E  
SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### ARTICOLO 1

##### Definizioni

Ai fini del presente protocollo

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g) che si applica mutatis mutandis;
- i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
- j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- k) con il termine "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

## TITOLO II

### DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

#### ARTICOLO 2

##### Criteria d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:
  - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

**2. prodotti originari della Slovenia:**

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Slovenia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Slovenia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

**ARTICOLO 3****Cumulo bilaterale**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Slovenia a norma del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6 del presente protocollo.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità a norma del presente protocollo sono considerati materiali originari della Slovenia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Slovenia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6 del presente protocollo.

#### ARTICOLO 4

##### Prodotti totalmente ottenuti

1. Sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Slovenia:
  - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
  - g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).
2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate in Slovenia o in uno Stato membro della Comunità,
  - che battono bandiera della Slovenia o di uno Stato membro della Comunità,
  - che appartengono almeno per metà a cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Slovenia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Slovenia, a loro enti pubblici o cittadini,
  - il cui capitano e gli ufficiali sono cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Slovenia" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali che circondano la Slovenia e gli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Slovenia purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### ARTICOLO 5

##### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 6.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Slovenia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Slovenia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

## ARTICOLO 6

### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)
  - i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
  - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Slovenia;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

## ARTICOLO 7

### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

**ARTICOLO 8****Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

**ARTICOLO 9****Assortimenti**

Gli assortimenti, in base alla regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## ARTICOLO 10

### Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Slovenia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

## TITOLO III

### REQUISITI TERRITORIALI

## ARTICOLO 11

### Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Slovenia.

## ARTICOLO 12

### Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Slovenia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

**ARTICOLO 13****Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Slovenia senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Slovenia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Slovenia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Slovenia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Slovenia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- i) una descrizione esatta delle merci,
  - ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,
  - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito  
o
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### ARTICOLO 14

##### Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o slovena e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta in base alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

#### TITOLO IV

#### PROVA DELL'ORIGINE

#### ARTICOLO 15

##### Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

#### ARTICOLO 16

##### Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, una volta rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Slovenia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Slovenia a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Slovenia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Slovenia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

**ARTICOLO 17****Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:
  - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
  - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

"DELIVRE A POSTERIORI"

"RILASCIATO A POSTERIORI"

"AFGEGEVEN A POSTERIORI"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

"ESPEDIDO A POSTERIORI"

"EMITADO A POSTERIORI"

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

"UTFÄRDAT I EFTERHAND"

"IZDANO NAKNADNO".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

## ARTICOLO 18

### Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "АНТИГРАФ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DVOJNIK".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

## ARTICOLO 19

### Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.
2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

## ARTICOLO 20

### Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 16, 17 e 18 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 16 del presente protocollo.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve:
- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
  - b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR", "POENOSTAVLJEN POSTOPEK".

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 29 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Slovenia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

## ARTICOLO 21

### Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
  
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.
  
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

**ARTICOLO 22****Presentazione della prova d'origine**

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione in base alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

**ARTICOLO 23****Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati a norma della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

**ARTICOLO 24****Formulario EUR.2**

1. Fatto salvo l'articolo 15, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, in base al presente protocollo.
3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
5. Le disposizioni degli articoli 22, 23 e 27 si applicano *mutatis mutandis* ai formulari EUR.2.

**ARTICOLO 25****Esonero dalla prova formale dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 365 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 025 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

**ARTICOLO 26****Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

**ARTICOLO 27****Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

## TITOLO V

### MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### ARTICOLO 28

##### Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e della Slovenia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

#### ARTICOLO 29

##### Controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono a corredo della richiesta di controllo a posteriori tutti i documenti e le informazioni ottenuti cioè fanno dubitare dell'esattezza delle indicazioni riportate sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganale del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

### ARTICOLO 30

#### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al consiglio di associazione.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

### ARTICOLO 31

#### Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

**ARTICOLO 32****Zone franche**

1. Gli Stati membri e la Slovenia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
  
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Slovenia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## TITOLO VI

### CEUTA E MELILLA

#### ARTICOLO 33

##### Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.
2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 34.

#### ARTICOLO 34

##### Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e 3 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 13, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
  - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
  - ii) che tali prodotti siano originari della Slovenia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6.

2) prodotti originari della Slovenia:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia;
- b) i prodotti ottenuti in Slovenia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

- i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
  - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Slovenia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 36

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 37

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Slovenia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Allegato I

## NOTE INTRODUTTIVE

## Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

## Nota 1

- 1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

- 1.3 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

#### Nota 2

- 2.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 2.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 2.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

**Nota 3:**

- 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
- 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessuti.

- 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

## Nota 5:

- 5.1. Nel caso di prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e cartaccia;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramié ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.
- 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

**Nota 6:**

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessuti.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7:

- 7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto <sup>(1)</sup>;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

---

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" a norma delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D A 1266-59 T);
- l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

- m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
  - n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
  - o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3. A norma delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Fratteglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e fratteglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate: farine e polveri, commestibili, di carni o di fratteglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e fratteglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,</li> <li>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

(1)	(2)	(3)
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:  - con aggiunta di zuccheri  - altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto, amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o grassi di cascami  - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506  Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o grassi di cascami  - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:  - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini  - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504  Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:  - frazioni solide  - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506  Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da ex 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba</li> <li>- altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;</li> <li>-- oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</li> </ul> </li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519

(1)	(2)	(3)
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo I
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo I
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo I. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	<p>Altri zuccheri, compreso il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maltosio e fruttosio chimicamente puri</li> <li>- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari</p>
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:  - estratti di malto  - altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10  Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza aggiunta di cacao: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati</li> </ul> </li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie "Zea indurata" ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e</li> <li>- il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
1904 (segue)	- con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle della voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:  - Frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata  - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole  - altri	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria  Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	- Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 2104	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205 ex 2207, ex 2208 e ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva:  vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50% vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

(1)	(2)	(3)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillati più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o una o diversi trattamenti definiti <sup>(1)</sup>  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
<p>ex 2709</p> <p>da 2710 a 2712</p>	<p><b>Oli greggi di minerali bituminosi</b></p> <p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base</p> <p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi</p> <p>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati</p>	<p>Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>da 2713 a 2715</p>	<p>Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche</p> <p>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
<p>ex Capitolo 28</p> <p>ex 2811</p> <p>ex 2833</p>	<p>Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso</p> <p>Triossido di zolfo</p> <p>Solfato di alluminio</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da diossido di zolfo</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex Capitolo 29</p> <p>ex 2901</p>	<p>Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> <p>Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (<sup>1</sup>)</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e peroddoacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 2932 (segue)	- Acetali ciclici ed amiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno e più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003, 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto</li> <li>- Altri<ul style="list-style-type: none"><li>- Sangue umano</li>          <li>- Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</li>          <li>- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</li></ul></li></ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero</li> <li>- Altri</li></ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 31  ex 3105	<p>Concimi: esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso</p> <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i prodotti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nitrato di sodio</li><li>- calciocianammide</li><li>- solfato di potassio</li><li>- solfato di potassio e di magnesio</li></ul>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
ex Capitolo 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>(1)</sup>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinosi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinosi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti torpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un "gruppo" <sup>(2)</sup> diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso "gruppo" possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 3404	<p><b>Cere artificiali e cere preparate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici</li> <li>- Altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,</li> <li>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,</li> <li>- i materiali della voce 3404</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
	- eteri ed esteri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose</li> <li>- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a ex 3811	Prodotti vari delle industrie chimiche:	
da 3812 a 3814	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i seguenti prodotti della voce 3823:</li> <li>- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</li> </ul>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati se non eccedono il 20% del valore franco fabbrica del prodotto
da 3818 a 3820 e 3822 e 3823	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</li> <li>- la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905</li> <li>- Solfanati di petrolio, esclusi i solfanati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici e loro sali</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)
(segue)	<ul style="list-style-type: none"><li>- gli scambiatori di ioni</li><li>- le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li><li>- gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li><li>- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li><li>- gli acidi solfonafrenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri e gli acidi solfonafrenici</li><li>- gli oli di flemma o l'olio di Dippel</li><li>- miscele di sali aventi differenti anioni</li><li>- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li><li>- altri</li></ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
<p>da ex 3901 a 3915</p>	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti addizionali omopolimerizzati</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></p>
<p>ex 3907</p>	<p>Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrilebutadiene-stirene (ABS)</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></p>

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</li> <li>- altri</li> <li>- prodotti addizionali omopolimerizzati</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></p>

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.



(1)	(2)	(3)
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 4302	<p>Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tavole, croci e manufatti simili</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate</p> <p>Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite,</p>
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

(1)	(2)	(3)
<p>ex 4409</p> <p>da ex 4410 a 4413</p> <p>ex 4415</p> <p>ex 4416</p> <p>ex 4418</p> <p>ex 4421</p>	<p>- Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili)lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina</p> <p>- Liste e modanature</p> <p>Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici e simili</p> <p>Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno</p> <p>Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno</p> <p>- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni</p> <p>- Liste e modanature</p> <p>Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature</p>	<p>Levigatura o incollatura, con giunture a spina</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p> <p>Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato</p> <p>Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p> <p>Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409</p>
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

(1)	(2)	(3)
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:  - calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone  - altri	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex Capitoli  da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da: (1)  - seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,  - altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
<p>ex Capitoli</p> <p>da 50 a 55 (segue)</p>	<p>Tessuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (1)</p> <p>Fabbricazione a partire da: (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- filati di cocco,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- carta</li> </ul> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, - materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:  - feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili  Tuttavia:  - il filato di polipropilene della voce 5402  - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506  o  - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5602 (segue)	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul>
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</li> <li>- altri</li> </ul>	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili  Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 e 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.



(1)	(2)	(3)
<p>Capitolo 57 (segue)</p>	<p>- di altri materiali tessili</p>	<p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- filati di cocco,</li> <li>- filati di filamenti sintetici o artificiali,</li> <li>- fibre naturali, o</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul>
<p>ex Capitolo 58</p>	<p>Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup>:</p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>o</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 58 (segue)		<p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati

(1)	(2)	(3)
5902	<p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili</li><li>- altri</li></ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili</p>
5903	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p>
5904	<p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati (1)</p>
5905	<p>Rivestimenti murali di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie</li></ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5905 (segue)	- altri	<p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- filati di cocco,</li><li>- fibre naturali,</li><li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li><li>- materiali chimici o paste tessili</li></ul> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5906	<p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tessuti a maglia</li> <li>- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
da 5909 a 5911	<b>Manufatti tessili per usi industriali:</b>  - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911  - altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o di stracci della voce 6310  Fabbricazione a partire da (1):  - filati di cocco,  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o  - materiali chimici o paste tessili
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o  - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
Capitolo 61	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul>
<p>ex Capitolo 62</p> <p>ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ex 6211 ed ex 6217</p> <p>ex 6210 ex 6216 ed ex 6217</p>	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> <p>Indumenti per donna e bambini piccoli ("bebè") ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati</p> <p>Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup></p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(2)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup></p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(2)</sup></p>

(1) Cfr. nota n. 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota 5.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili  - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  o  Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup>
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

(1) Cfr. nota n. 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:  - in feltro, non tessuti   - altri  - ricamati          - altri	Fabbricazione a partire da (1)  - fibre naturali, o  - materiali chimici o paste tessili   Fabbricazione da filati semplici, grezzi (1) (2),  o  Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1) (2)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o  - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(2) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuto lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma) cfr. nota n. 6.



(1)	(2)	(3)
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>(1)</sup>
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>(1)</sup>
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

---

(1) Cfr. nota n. 6.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 7102 ex 7103 e ex 7104  7106 7108 e 7110	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate  Metalli preziosi: - greggi    - semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate  Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107 ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o  Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218 da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224 da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o' chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 74  ex 7403	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso  Leghe di rame, gregge	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul> Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
ex Capitolo 76  7601	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso  Alluminio grezzo	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul> Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

(1)	(2)	(3)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex Capitolo 78  7801	<p>Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso</p> <p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piombo raffinato</li> <li>- Altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati</p>

(1)	(2)	(3)
<p>ex Capitolo 79</p> <p>7901</p>	<p>Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso</p> <p>Zinco greggio</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati</p>
<p>ex Capitolo 80</p> <p>8001</p>	<p>Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso</p> <p>Stagno greggio</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati</p>

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 84	<p>Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso:</p> <p>8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 o 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rulli compressori</li> <li>- Altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8430	<p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:  - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e  - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

(1)	(2)	(3)
8452 (segue)	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85	<p>Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:</p> <p>8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	<p>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</li><li>- altri</li></ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fabbricazione in cui:<ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul></li></ul>

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini</li><li>- altre</li></ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ad altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8542	Circuiti e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:  da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car")	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori  - Rotochutes  - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804  Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 90	<p>Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:</p> <p>9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018 e da 9024 a 9033</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
9001	<p>Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9002	<p>Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9004	<p>Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati.</li></ul>

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la micrografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li><li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati.</li></ul>
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli "altri materiali" della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:  - parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9028 (segue)	- altri	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri, pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	9015, da 9109 a 9113 Altri orologi	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>

(1)	(2)	(3)
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li></ul>
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>

(1)	(2)	(3)
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li><li>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: <ul style="list-style-type: none"><li>- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso</li><li>- altri</li></ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto  oppure  Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché  - il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e  - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
<p>9503</p> <p>ex 9506</p> <p>9507</p>	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie</p> <p>Teste di mazze da golf</p> <p>Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da sbocchi</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex 9601 ed ex 9602</p> <p>ex 9603</p>	<p>Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio</p> <p>Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna</p>	<p>Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li><li>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li></ul>
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografiche con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9612	Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi

Allegato III**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Slovenia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



<b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>  	<b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>
E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato  Fatto a ..... addi .....  <p style="text-align: right;">Timbro</p>  ..... (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)  <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.  <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).  Fatto a ..... addi .....  <p style="text-align: right;">Timbro</p>  ..... (Firma)  (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.



**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....  
.....  
.....  
.....

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... , addì .....

.....

(Firma)

---

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

Allegato IV

## FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup>.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Slovenia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO)  
 Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO EUR.2 N.		1	Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) .....	
2	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3		
4	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)			
		Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.		
		5	Luogo e data	
		6	Firma dell'esportatore	
7	Osservazioni (2)	8	Paese d'origine (3)	9
				Paese di destinazione (4)
				10
				Massa lorda (kg)
11	Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci	12		
		Amministrazione o servizio del paese di esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore		

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

<p><b>13 RICHIESTA DI CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p>  <p>Fatto a ..... addi .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p>  <p>..... (Firma)</p>	<p><b>14 RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte;</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a ..... addi .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p>  <p>..... (Firma)</p> <p>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
--	--


(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario e all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Allegato V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)



- (1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.  
(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.
-

PROTOCOLLO N. 5  
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DOGANALE



**ARTICOLO 1****Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Slovenia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
- b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

**ARTICOLO 2****Campo di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

**ARTICOLO 3****Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
4. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
  - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
  - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;
  - c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a violazioni della normativa doganale;
  - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

**ARTICOLO 4****Assistenza spontanea**

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a violazioni della normativa doganale.

**ARTICOLO 5****Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

## ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
  - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
  - b) la misura richiesta;
  - c) l'oggetto e il motivo della domanda;

- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
  - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

## ARTICOLO 7

### Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
  
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
  
4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

#### ARTICOLO 8

##### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
  
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

## ARTICOLO 9

### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità della Slovenia o di uno Stato membro della Comunità cui è stata richiesta l'assistenza a norma del presente protocollo; ovvero
- b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero
- c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
- d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 10

### Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi possono essere trasmessi solo se le legislazioni delle Parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le Parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi stabiliti nell'allegato del presente protocollo.

## ARTICOLO 11

### Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## ARTICOLO 12

### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

**ARTICOLO 13****Spese di assistenza**

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

**ARTICOLO 14****Esecuzione**

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Slovenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri delle Comunità europee, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

**ARTICOLO 15****Complementarità**

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri della Comunità europea e della Slovenia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa in base a detti accordi.
  
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

Allegato

**PRINCIPI DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali sottoposti a trattamento automatizzato devono essere:
  - a) raccolti e trattati in maniera leale e legittima;
  - b) memorizzati per finalità determinate e legittime e utilizzati in base a tali finalità;
  - c) adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono memorizzati;
  - d) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - e) conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità perseguite.
  
2. I dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o di altro tipo, nonché le informazioni relative allo stato di salute o alla vita sessuale possono essere trattati solo se le normative nazionali forniscono un livello di protezione adeguato. Quanto sopra si applica anche ai dati personali relativi alle condanne penali.

3. Devono essere adottate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali raccolti in archivi automatizzati dalla distribuzione non autorizzata o dalla perdita accidentale, nonché dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.
4. Le persone interessate hanno il diritto:
- a) di conoscere l'esistenza e gli scopi principali di un archivio automatizzato di dati personali, nonché l'identità e la residenza abituale o la sede principale del responsabile dell'archivio;
  - b) di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi la conferma dell'esistenza o meno in un archivio di dati che le riguardano, e la loro comunicazione in forma comprensibile;
  - c) di ottenere, se del caso, la rettifica o la cancellazione dei dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della normativa nazionale su cui si basano i principi stabiliti ai punti 1 e 2;
  - d) di disporre di mezzi di ricorso qualora la richiesta di comunicazione o, se del caso, la comunicazione, la rettifica o la cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente principio non vengono eseguite.

- 5.1. Non è consentita alcuna eccezione alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 se non entro i limiti definiti nel presente principio.
- 5.2. Sono consentite deroghe alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 qualora tali deroghe siano previste dalla normativa della Parte contraente e siano necessarie in una società democratica ai fini di:
- a) garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza pubblica, tutelare gli interessi economici dello Stato e combattere il crimine;
  - b) tutelare le persone interessate, o i diritti e le libertà di terzi.
- 5.3. La legislazione può limitare l'esercizio dei diritti specificati al punto 4, paragrafi b), c) e d) relativamente agli archivi automatizzati di dati personali utilizzati a scopi statistici o di ricerca scientifica, quando ciò non comporti un rischio evidente di violazione del diritto alla vita privata delle persone interessate.
6. Nessuna disposizione del presente allegato limita né influisce in alcun modo sulla possibilità delle Parti contraenti di assicurare alle persone interessate misure di protezione più ampie di quelle previste dal presente allegato.
-



PROTOCOLLO N. 6  
SULLE CONCESSIONI CONCESSE ENTRO I LIMITI ANNUI

Le Parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sarà adeguata proporzionalmente.

---

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' EUROPEA, DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

qui di seguito denominata "Slovenia",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, addì 10.06.1996, per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Slovenia, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

**l'accordo, nonché i seguenti protocolli:**

- PROTOCOLLO N. 1**    sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento
- PROTOCOLLO N. 2**    sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
- PROTOCOLLO N. 3**    sugli scambi tra la Slovenia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati
- PROTOCOLLO N. 4**    sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
- PROTOCOLLO N. 5**    sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale
- PROTOCOLLO N. 6**    sulle concessioni con limiti annui.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Slovenia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 in connessione con gli allegati II a) e II b) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 47, lettera d), punto 1 dell'accordo

Dichiarazione congiunta sui trasporti relativa all'articolo 55 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 3, lettera k) dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 68 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 81 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 94 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 101 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 115 dell'accordo

**Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 123 dell'accordo**

**Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4**

**Dichiarazione congiunta relativa al periodo transitorio per l'accettazione dei documenti riguardanti la prova d'origine**

**Dichiarazione congiunta relativa all'accordo sul vino**

**I plenipotenziari della Slovenia hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:**

**Dichiarazione unilaterale del governo francese.**

**I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:**

**Dichiarazione unilaterale della Slovenia**

**DICHIARAZIONI CONGIUNTE****DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 11, ALL'ARTICOLO 14 IN  
CONNESSIONE CON L'ALLEGATO XII, ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO  
N. 1 IN CONNESSIONE CON GLI ALLEGATI IIA) E IIB) DI DETTO PROTOCOLLO E  
ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2**

L'accordo è stato elaborato nella prospettiva che alcune disposizioni, in particolare quelle relative alle merci, entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1996 mediante un accordo interinale.

Le parti prendono atto che l'entrata in vigore di tali disposizioni non è più possibile alla data del 1° gennaio 1996.

Le parti convengono che i calendari per la riduzione dei dazi previsti all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'Allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 in connessione con gli Allegati IIA) e IIB) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2 dovrebbero essere rispettati come originariamente previsto ma non essere interpretati nel senso che la riduzione dei dazi debba essere attuata prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3**

La Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno firmato accordi europei discuteranno le condizioni per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo, e le corrispondenti disposizioni degli altri accordi europei. La Slovenia prenderà parte alla discussione.

Tali condizioni, una volta concordate, saranno adeguatamente inserite nel testo dell'accordo.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35

Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia

1. La Comunità europea e la Slovenia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.
3. Considerato quanto precede, la Slovenia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 38

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 39**

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 40**

Lasciando impregiudicate le disposizioni del titolo IV dell'accordo, gli Stati membri della Comunità e la Slovenia, in base allo scambio di lettere relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, allegato all'accordo di cooperazione del 1993, si impegnano a decidere, nell'ambito del consiglio di associazione, le modalità di attuazione dei principi espressi nel suddetto scambio di lettere.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 47, LETTERA D), PUNTO I)**

Fatto salvo l'articolo 47, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti di svolgere controlli ed emanare disposizioni al fine di verificare che le persone fisiche che godono del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI TRASPORTI (ARTICOLO 55)****I. Relativa all'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti**

Tenendo conto della preoccupazione espressa dalla delegazione slovena in merito alle implicazioni dell'ampliamento della Comunità in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, le Parti convengono di impegnarsi per attuare quanto prima gli articoli 13 e 14 dell'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti, mediante il negoziato di un accordo supplementare per quanto riguarda l'accesso bilaterale ai mercati per i servizi di trasporto merci su strada e il relativo sistema di imposizione. I negoziati in merito saranno avviati, se possibile, anteriormente al 31 gennaio 1996.

**II. Relativa alla cooperazione nel settore dello sviluppo portuale**

Le Parti ribadiscono la loro intenzione di incoraggiare la cooperazione regionale e transfrontaliera dando impulso allo sviluppo dei porti di Capodistria e Trieste mediante la creazione di un'impresa cooperativa comune tra le autorità e gli organi responsabili di questi porti. In questo contesto, è necessario prevedere lo studio di procedure doganali comuni per il traffico di transito attraverso questi porti.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1**

Le Parti dichiarano che negozieranno quanto prima un protocollo aggiuntivo all'accordo sui trasporti al fine di adeguare il traffico sloveno di transito attraverso il territorio austriaco alle condizioni indicate nell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 3, LETTERA C)**

Le Parti convengono che l'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) richiede tra l'altro che ciascuna Parte accordi alle navi gestite da cittadini o società ovvero battenti bandiera di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari nonché dei relativi oneri e spese, i servizi doganali e l'assegnazione di posti d'ormeggio e strutture per il carico e lo scarico.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57**

Il semplice fatto che la Slovenia richieda un visto per i cittadini di alcuni Stati membri e non di altri, o che alcuni Stati membri e non altri richiedano un visto per i cittadini della Slovenia non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi spettanti a norma di uno specifico impegno.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1**

Fatto salvo l'articolo 53, le Parti convengono che l'articolo 50, è l'unica disposizioni tra quelle contenute nei capitoli II, III e IV del titolo IV, che vada interpretata nel senso di dare diritto:

- per le succursali o filiali di società slovene stabilite sul territorio della Comunità, ad assumere o ad avere assunto cittadini sloveni;
  
- per le succursali o filiali di società comunitarie stabilite sul territorio sloveno, ad assumere o ad avere assunto cittadini della Comunità.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 68**

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 81**

La Comunità e la Slovenia convengono di stabilire i metodi e gli strumenti necessari per istituire un efficace sistema di scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 94**

In base agli impegni internazionali le Parti adotteranno le misure necessarie per attuare, anteriormente al 1° luglio 1998, la raccomandazione adottata dal consiglio di cooperazione doganale il 16 giugno 1960.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 101**

L'Unione europea e la Slovenia decidono di esaminare congiuntamente la possibilità di mantenere, una volta entrato in vigore l'accordo europeo, il sostegno comunitario per finanziare le infrastrutture di trasporto di comune interesse in Slovenia.

Esse convengono di procedere a detto esame nel gennaio 1996, in base alla dichiarazione comune n. 2 delle Parti contraenti contenuta nel verbale dei negoziati dell'accordo di cooperazione CEE-Slovenia del 1993.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 115

Le Parti decidono che il consiglio di associazione esaminerà, a norma dell'articolo 115 dell'accordo, la possibilità di creare un meccanismo consultivo composto di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e dei loro omologhi della Slovenia.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 123

- a. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
  - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
- b. Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 123 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 123, l'altra Parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4**

La Slovenia esprime un totale appoggio alla strategia dell'Unione europea volta a unificare le disposizioni in materia di origine negli scambi preferenziali tra la Comunità, i paesi dell'Europa centrale e orientale e i paesi EFTA, indicata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen nel dicembre 1994.

La Comunità e la Slovenia ritengono che per attuare efficacemente un sistema di cumulo diagonale tra la Comunità e tutti i paesi associati dell'Europa centrale e orientale si debba concordare un sistema unico, concludendo un accordo tra tali paesi. Una volta create queste condizioni di base, le Parti studieranno l'adesione della Slovenia al sistema.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL PERIODO TRANSITORIO  
PER L'ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI  
RIGUARDANTI LA PROVA DELL'ORIGINE**

1. Le competenti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accettano come documenti validi per la prova di origine di cui al protocollo n. 4 i seguenti certificati:
  - a) entro e non oltre i primi quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, i certificati di circolazione EUR.1, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia;
  - b) fino al 31 dicembre 1995, i certificati a lungo termine, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia.
  
2. Le competenti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dopo la data della compilazione e del rilascio degli stessi. Tali verifiche vengono condotte secondo quanto stabilito nel titolo V del protocollo n. 4 dell'accordo.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ACCORDO SUL VINO**

e Parti convengono il negoziato di un distinto e reciproco accordo sul vino, da concludere in tempo perché possa entrare in vigore contemporaneamente all'accordo europeo (accordo interinale). Nel corso dei negoziati relativi le Parti terranno conto delle condizioni preferenziali stabilite dall'accordo di cooperazione.

## DICHIARAZIONI UNILATERALI

### DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE

La Francia sottolinea che, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, l'accordo con la repubblica di Slovenia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea.

### DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

La Slovenia esprime la propria intenzione di utilizzare tutti gli strumenti idonei a promuovere lo sviluppo del porto di Capodistria.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei.